

dietro il progresso della rendita. Così, e secondo che in un periodo di tempo predominano le invenzioni ed i perfezionamenti tecnici oppure no, si avrà una diminuzione della rendita ed un aumento dei salari-interessi ovvero un incremento della rendita ed una diminuzione dei salari. E che il benessere dei lavoratori due condizioni ^{o due} dunque fondamentali: 1) che, ceteris paribus non aumenti troppo le popolazioni lavoratrici, 2) che si moltiplichino le invenzioni ed i progressi tecnici nell'agricoltura e nell'industria.

Capitolo XIV

DELLA RENDITA

Dopo di aver dato uno sguardo generale intanto alle forze che influiscono sulla distribuzione del prodotto dell'industria ed aver fatto vedere come, in sostanza, le forze che fanno aumentare la remunerazione data ai fattori produttivi sono quelle che si compendiano nell'intelligenza dell'ing

no e nella sua capacità inventiva, e dall'altra le forze che favoriscono la rendita si possono compendiarne nell'incremento delle popolazioni, passiamo all'esame delle diverse parti in cui si divide il prodotto totale.

Concetto generale della rendita differenziale agricola

Intanto alla rendita il nostro di verso sarà breve perché quello che abbiamo detto nella lezione scorsa serve a vedere qual sia la natura di questa remunerazione chiamata rendita strettamente agli agenti naturali della produzione. Si potrebbe anzi che chiamare rendita differenziale, perché comprende sempre ella differenza tra le migliori condizioni in cui si trova una impresa in confronto con le condizioni delle aziende industriali marginali che lavorano appena appena col profitto normale. Non possiamo immaginare una scala degradante di aziende, da quelle il cui prodotto, oltre a compensare il costo (compreso in esso il salario ai lavoratori e l'inte

Economia Polit. e Legist. Cont. Disp. 192

resse al capitale) da ancora un' avanzo più o meno elevato fino a quello che ottengono appena appena a compensare il costo. In queste aziende non vi è rendita, mentre nelle altre sì. Nell'agricoltura la rendita corrisponde alla fertilità, alla vicinanza del mercato, alla situazione del terreno, al sole e all'umidità. Questi sono i fattori che fanno variare la produttività dei terreni in confronto ai terreni marginali in cui il prodotto è appena uguale al costo.

Della rendita mineraria.

Queste rendite si possono anche riscontrare nelle industrie estrattive. In queste il fenomeno rendita viene ed quanto complicato da una circostanza ed è che viene a poco a poco consumato il fondo stesso capitale. La miniera si esaurisce dopo aver dato un prodotto per un certo numero di anni. Sta anche in questo caso vi sono delle fertilità inquanto che vi saranno miniere più fertili ed altre meno. Vi sono quelle in cui il prodotto serve appena a compensare il costo del lavoro e rimborsare il capitale impiegato nella miniera, ed altre in

vece che danno una remunerazione maggiore. Un'altra osservazione si deve fare rispetto alle miniere, che è assai numeroso il numero proporzionale di quelle miniere che danno una remunerazione inferiore al costo. Anche nello intraprese agricole questo fatto può essere successo, ma allora questi terreni si possono facilmente abbandonare una volta fatta l'esperienza. Invece nelle miniere vi è l'elemento ignoto, perchè uno che intraprende la coltivazione di una miniera non sa quanti sarà la quantità di minerale che effettivamente potrà produrre il minatore, e sempre unito dalla speranza di trovare un filone migliore, più produttivo, egli seguita ed impiega capitale e lavoro prima di decidersi ad abbandonare la sua impresa. In questa categoria di intraprese si può dire che la rendita non vada soltanto dalle intraprese che danno alta rendita fino alle intraprese marginali che danno un prodotto appena uguale al costo ma continui ancora aumentando intraprese che danno un prodotto sempre più inferiore al costo di produzione.

Contro questo inconveniente non

c'è modo di ripararsi in quanto che una caratteristica delle industrie minerarie è appunto l'incertezza del provento. Ed è anzi questa incertezza che induce molti capitalisti a spingersi in quelle industrie.

Vi sono capitalisti prudenti che preferiscono investimenti de buon padre di famiglia, investimenti del taglio d'oro, come si chiamano in Inghilterra, che danno una remunerazione modestissima ma sicura e tranquilla. Ci sono altri industriali, più azzardati, che vogliono impiegare i loro capitali in industrie nuove o in imprese e stati forestieri, altri poi più azzardati ancora che vogliono impiegare i loro capitali ad alto interesse, pur correndo il rischio di perdere tutto quanto. Le miniere soddisfanno appunto a questo desiderio e fanno sì che si perpetui questa circostanza di essere per cui le miniere presentano una serie di rendite non solo positive ma anche negative ossia perdite.

Delle rendite nelle industrie manifatturiere - Diverse circostanze che creano la rendita nella industria - La miglior combinazione dei fattori produttivi.

Anche nell'industria manifatturiera propriamente detta le rendite esistono e si possono ricercare su scala abbastanza vasta, in quanto che l'esperienza prova che non tutte le imprese corrispondono medesimi interessi ma come vi sia grandissima disuguaglianza nel rendimento delle singole industrie. Questa disuguaglianza che davvero e proprie rendite industriali dipende da molte circostanze, per esempio la dimensione dell'impresa.

Fra tutti i modi di costituire una determinata azienda industriale con capitale grande o piccolo vi è una certa combinazione di fattori produttivi fra capitale tecnico, macchinario, impianti, operai, ecc., che dà il massimo prodotto netto in confronto a tutti gli altri modi di combinazione. Non si può mai immaginare che tutti sieno riusciti in questa combinazione de' gli elementi produttivi nel modo più perfetto.

Un'impresa di lavoro può aver impiegato troppo lavoro ed avere deficienza di mano d'opera o aver fatto impieghi troppo grandi in confronto al suo successo, quindi per costui la produttività netta della sua industria sarà minore in confronto di un' altra. Così come per soddisfare alle domande del mercato è spesso necessario che esistano non solo quelle imprese che raggiungono il massimo di produzione, ossia combinate nel modo più perfetto, ma anche delle altre lavoranti ad un costo più alto, così vi sarà anche un'azienda marginale che è la peggiore organizzata di tutte quelle esistenti.

Quell'impresa marginale, pur essendo la peggiore organizzata di tutte e producendo al costo di dieci può esistere perché le condizioni della domanda permettano appunto di venderla al prezzo di dieci.

Se altre imprese le quali man mano sono meglio ordinate e corrispondono ai migliori requisiti tecnici ed economici dell'impresa fino a quella che ha realizzato l'impiego più economico di tutti i fattori della produzione, tutte queste re-

se imprese offrono rendimenti diversi con rendite positive crescenti. Vi possono anche essere imprese che hanno rendite negative e danno un costo superiore al prodotto, ma queste alle lunghe finiscono per cessare, per scomparire dal mercato.

Non c'è dire che siano le più grandi imprese che godano rendite e le più piccole non ne abbiano e si tirino al margine della produzione, in quanto che vi sono delle circostanze le quali influiscono sulle dimensioni dell'impresa e che conducano talvolta alla vittoria dell'impresa piccola. Il monopolio temporaneo di nuove invenzioni, di brevetti, ecc...

Un'altra circostanza che riesce a provocare una rendita industriale è il possesso di determinati metodi produttivi di cui per fatto o per diritto hanno il privilegio alcuni imprenditori.

Vi sono produttori che appena stanno in bilico adoperando i metodi comuni entrati già nel dominio della produzione. Se questi possono produrre ancora al prezzo di dieci, che è per ipotesi quello di

mercato rimarranno in vita. Ora vi sono quelli che hanno inventato un nuovo modo di produzione, hanno chiesti brevetti e godono perciò di un privilegio di fronte al concorrente in quanto che possono produrre ad un costo minore vendendo sempre al prezzo di dieci.

Coll'andar del tempo queste rendite si eliminano perché le invenzioni cessano di essere segrete, si divulgano ed i brevetti dopo un certo numero di anni, in Italia 15 al massimo, entrano nel dominio comune e perciò il mercato speciale di antea comune a tutte indistintamente le fabbriche e allora anche quello che si trovava al margine della produzione risuscitano a produrre al costo, per esempio, di sette. Se altre intraprese perdevano le loro rendite e saranno costrette esse pure a vendere al prezzo di sette.

Ora potranno farsi nuove invenzioni, ottenersi nuovi brevetti che faranno scendere delle rendite industriali a favore di nuove intraprese che produrranno al costo di 5 mentre vendono al prezzo nuovo 7 di mercato, cosicché le serie delle intraprese da

questo punto di vista è in continua trasformazione. Cessano di avere rendite intraprese se che prima erano molto lontane dal margine e ne acquistano invece altre che non avevano ancora potuto approfittare di tale vantaggio.

Le rendite industriali sono un fattore di progresso perché spingono a fare nuove invenzioni di cui nella lunga permanenza per uniformare i consumatori l'età delle imprese industriali.

Un'altra ragione che può favorire la rendita è l'età delle intraprese industriali.

Un'intrapresa gode di rendita in quanto che è più vecchia di un'altra, viceversa le imprese nuove ha pure dei vantaggi che possono determinare una rendita. Difatti la vecchia intrapresa industriale gode di una rendita, perché essa ha potuto già ammortizzare i rischi dell'impianto e può così lavorare ad un costo inferiore di un'industria nuova che deve ancora rimborsare tutto il suo capitale. È un argomento che si sente dire a vantaggio di altri paesi

in confronto dell'Italia che è un paese gio-
vane. Per esempio, l'industria inglese che ha
impiegato cento di capitale ed è già riu-
scita ad ammortizzare il 40 o il 50%, o anche
più non sarà costretta a rimmerciare tutto
il capitale, ma soltanto la parte non ancora
ammortizzata, quindi le nostre industrie
nuove hanno maggior costo da sopportare
e si trovano con un costo uguale al prezzo ed
anche maggiore. Viceversa però le intraprese
nuove, non bisogna dimenticarlo, si trovano
in condizione di farne in confronto alle
vecchie, perché hanno potuto trarre conto dai
nuovi perfezionamenti della tecnica indu-
strial, hanno potuto acquistare i motori
migliori, hanno potuto costruire i loro fab-
bricati secondo i sistemi più moderni. Le
intraprese vecchie non possono sempre, solo
perché c'è una nuova invenzione industriali-
le, sbarazzare il loro stabilimento del mac-
chinario vecchio e venderlo come ferrovecchio e
comprare del nuovo. Il costo di ammor-
tamento di questo macchinario diventerebbe
troppo elevato. La fabbrica nuova non ha da
lottare contro gli impacci che derivano dalla

età più antica e possono impiantarsi subito
in guisa da approfittare di ogni perfezio-
namento ed ottenere così il minimo costo
di produzione. Bisognerebbe vedere se è mag-
giore vantaggio l'aver potuto ammortizzare
parte del capitale impiegato nella vecchia
industria o l'aver potuto mettere su coi
tutti nuovi e migliori.

*La vicinanza ai luoghi di produzione
delle materie prime, delle forze motrici
o ai luoghi di consumo*

Un fattore che può influire assai
nel dare delle rendite alle diverse intrapre-
se è quello della vicinanza agli agenti ma-
teriali della produzione.

È chiaro che, se è partito di altre
circostanze, una intrapresa si trova localiz-
zata vicino alle miniere di carbone o di
ferro che essa deve usare come ma-
terie prime o ausiliarie, si trova in condizio-
ne di privilegio in confronto ad altre in-
dustrie che si trovano localizzate in punti
assai lontani. Lo stesso si può dire per una
fabbrica che si trovi vicina ad una cascata
d'acqua.

Se una fabbrica si trova localizzata vicino al luogo dove deve succedere i suoi prodotti non avrà bisogno di organizzazione commerciale così costosa come un'altra lontana. Questo fattore delle vicinanze ai luoghi di produzione delle materie prime o ai luoghi di sbocco di vendita delle materie finite costituisce una ragione di rendita per le singole imprese, rendite che si incontrano poche ma industria può essere ben portata rispetto alle materie prime che le occorrono e non rispetto al luogo di vendita, e viceversa un'altra può trovarsi lontana dal luogo di produzione delle materie prime e vicina al luogo di sbocco.

Vi potremmo essere zone in cui l'azione di una impresa è assolutamente privilegiata e zone neutre le quali si possono chiamare le zone marginali di quelle imprese in cui si lavora a prezzo uguale al costo di produzione. $x/15$

Il costo e l'abbondanza del lavoro.

I fattori naturali entrano anche per un'altra verso nel dare a certe imprese delle rendite, perché vi potremmo an-

che essere delle rendite industriali per quelle fabbriche le quali si formano in luogo dove c'è più e buon mercato la mano d'opera.

Nella campagna, per esempio, questa mano d'opera ha salari meno elevati. Ora bisogna vedere sino a che punto questa rendita non sia compensata da altri vantaggi che presentano le fabbriche nelle campagne rispetto a quelle delle città, per la scorte della mano d'opera che potrà determinare degli sprechi, ecc. Le maggiori intelligenze può compensare del più alto costo. Nella città industriale dove contrastare colla meglio, ma la mano d'opera è nelle città più cara e più abbondante che non nelle campagne.

È dunque un calcolo delicato questo se all'imprenditore convenga più impiantare la sua industria nella campagna o nella città. x

l'affiatamento fra lavoro e capitale è anche fattore di rendita

La stessa continuità del lavoro, l'affiatamento fra i diversi fattori della produzione è una ragione di rendita per lo

imprenditore.

È l'imprenditore il quale, come ho detto una volta, ha non solo qualità tecnici che ed economiche, ma anche qualità sociali che si rendono sempre più necessarie nel tipo moderno di intrapresa, potrà avere vantaggi in confronto ai suoi colleghi che hanno in minor dose queste qualità sociali. Se un imprenditore riesce a rendersi simpatico agli operai - costituendo, per esempio, case operaie, casse di soccorso per gli infermi, per le maternità, per le pensioni - in modo da mantenere i migliori rapporti fra lui e la maestranza, avrà meno da soffrire per le intossicazioni eventuali del lavoro e potrà quindi godere di vantaggi di fronte ad un collega che si trova in disaccordo con tutti coi suoi operai e che perciò deve soffrire di continue sospensioni del lavoro per scioperi, ecc.

Bisognerebbe vedere se il vantaggio sia dalle parte di colui che avendo istituito le casse di soccorso e le case operaie mi se sia ha eccennato dove perciò sottostare ad una maggiore spesa. E pare che effettivamente

mente il vantaggio stia da questa parte e che questo industriale godrà di una rendita in confronto a quegli altri che sono continuamente soggetti a litigi ed a contese colla propria maestranza.

Dell'abilità dell'imprenditore

Finalmente resta da rendersi conto dell'abilità stessa dell'imprenditore. Questa è anche la causa principale del fiorire di certe industrie in confronto di altre.

Il segreto d'una industria non sta spesso nel mettere soltanto insieme capitali, nell'avere delle forze economiche copiose, quanto nell'abilità della persona che impugna un andamento o un'altro alla sua intrapresa.

Capitolo XV

DELL'INTERESSE DEL CAPITALE

Concetto generale dell'interesse.

Beni presenti e beni futuri

Dasse ad un altro punto ossia all'interesse dovuto per l'uso del capitale.

Qui si vuole accennare all'uso del capitale per se stesso, l'uso che si fa fatto da un imprenditore e per il quale pagherà al capitalista una quota determinata. Questo interesse, in fondo, è misurato da una considerazione del rapporto che vi è fra i beni presenti e quelli futuri, fra l'utile che ci si promette dai beni presenti in confronto a quelli futuri.

Anche dal punto di vista più materiale certe cose lontane fanno meno figura di quelle che sono vicine. Anche una determinata somma di beni, fissata, mente la stessa, per esempio cento quintali di grano, ci si presenta diversa a seconda del tempo in cui noi ne usufruiamo. Se noi abbiamo cento quintali di grano pronti al consumo saremo un valore, ad esempio di duemila lire, se li avremo dopo un anno o due etc. è evidente che daremo un valore che è progressivamente minore perché questo grano non può soddisfare ai nostri attuali bisogni, ma a quelli avvenire. L'uomo è portato a dare, a fronte di condizioni fisiche, un valore minore

alle cose future che non a quelle presenti. Questa è l'origine dell'interesse per cui se cento lire oggi devono corrispondere cento e tre o cento e quattro o cento e cinque fra un anno, e le differenze costituiscono ciò che chiamasi interesse. Certo, certo se gli uomini fossero tutti previdenti, se sapessero valutare nelle loro esatte importanze tutti i bisogni futuri, probabilmente questa differenza di valutazione fra i beni presenti ed i futuri si estenderebbe anche fino a diventare zero.

Ma nel fatto la maggioranza degli uomini non è composta di persone previdenti le quali si preoccupino delle cose che possono avvenire nel futuro. La maggioranza vuol dare maggiore importanza al godimento dei beni presenti. Questo è un fatto di psicologia individuale che non scompare tanto presto.

Costanza ed paraggio merito del tasso dell'interesse -

Il tasso di interesse sarebbe ad uguagliarsi se non vi fossero circostanze pratiche le quali mantengono una certa differenza da impiego ad impiego, da luogo a luogo,

Economia Polit. e Popol. Trivulz. Annot. 202

circostanze di cui dico subito. Se non vi fossero queste circostanze il tasso d'interesse dovrebbe uguagliarsi poché non si può immaginare che alla lunga un capitalista mesca ad ottenere cinque mentre altri ottengono quattro. Subito si manifesterebbe un movimento di capitale del l'impiego meno produttivo a quello più produttivo che durerebbe fino al punto che il tasso si uguaglierebbe e si equilibrerebbe. E l'equilibramento si otterrebbe anche per la sola opera del risparmio nuovo che sono per esso si forma e che tende a impiegarsi nei modi più proficui.

Cause che ostacolano il pareggiamento dell'interesse. La fiducia nella solvibilità e puntualità del debitore (Stati o persona fisica).

Da questa tendenza all'uguaglianza s'infere la condizione che il capitale sia perfettamente mobile, possa spostarsi senza attriti, senza ostacoli. Invece questi attriti, questi ostacoli esistono da luogo a luogo, da impiego a impiego. È notorio che in un paese lo Stato trova a farsi imprestare capitali al 4%, in altri paesi al 3½, in altri al 3. In questo momento, per esempio, se la Francia e l'Inghilterra

hanno bisogno di danari in prestito pagheranno il 3% mentre l'Italia pagherebbe il 3.50%. La Russia ha fatto in questi giorni, un grosso prestito di millequattrocentoventi milioni di lire ed ha dovuto pagare un interesse del 6%, ma ottenendo soltanto per ogni cento lire di suo debito lire 89¼. La Russia insomma per ogni cento lire di capitale effettivamente emesso ha dovuto pagare più del 6%.

Le ragioni delle diversità di interesse fra i diversi debiti pubblici sta nelle fiducia in ispirata dagli Stati.

In Italia si pagherebbero un ½ per cento di più che non in Francia ed Inghilterra per che, per quanto il bilancio italiano si trovi in buone condizioni, tuttavia le condizioni economiche d'Italia non sono così floride come, ad esempio, quelle della Francia e dell'Inghilterra. La Germania pagherebbero poi adesso (1908-9) ancora un mezzo per cento più che non paghiano noi e questo poché, mentre ora l'Italia fa pochi debiti ed in limiti moderati, invece nella Germania gli Stati vanno a farsi nel far sempre nuovi debiti. Questa richiesta continua di capitale non può non influire sin-

stamento sul credito pubblico facendo aumentare un poco il tasso d'interesse. S' Austria e l'Ungheria dovranno ancora pagare un mezzo per cento di più che la Germania perchè le condizioni economiche di quei paesi non sono completamente stabili e prevedere il timore di una guerra. Se succedesse una guerra fra l'Austria ed i paesi vicini questa dovrebbe fare grossi prestiti, mettere nuove imposte; tutti fatti che non sono favorevoli allo sviluppo del credito di un paese. La Russia ha dovuto pagare il 5½ per cento perchè insorta da poco da una guerra colossale, ne soffre ancora le conseguenze, il paese è, per vero, in bilanci hanno un enorme deficit.

Questa differenza che si riscontra fra gli Stati, si riscontra anche per gli individui. Un commerciante nato per la puntualità dei suoi pagamenti, il quale non solo non ha mai fallito, ma non fa affari molto selezionati, se affari per cui alle scadenze di tre o di sei mesi incassa l'ammontare delle sue fatture, potrà avere denaro all'interesse del 11½ % o anche a meno, perchè gode di larghissimo credito. Se invece di un commerciante che gode un credito così largo e che ha la certezza di avere

il pagamento delle sue merci a breve scadenza, si tratta di un industriale o di una società anonima che ha impiegato tutto il suo capitale per impianto di macchinario ed ha ancora bisogno di denaro circolante, dovrà pagare il 5% o il 5½ perchè costui non è sicuro di restituire alle scadenze determinate, il capitale preso a prestito perchè dovrebbe fare tali incassi da poter ammortizzare il suo capitale. Dunque le idee cui va incontro un industriale sono molto, non è per lui così facile provvedere come potran- no andare in futuro le cose. Un capitalista che abbia una casa e voglia denaro potrà fare un'interesse minore non tanto perchè sia sicuro della restituzione pronta del capitale quanto perchè può dare una garanzia reale del prestito, dando prima ipoteca sulle casa di un valore doppio della somma mutata. È quindi difficile che quel fondo o quella casa deprezzi più della metà. Qualche volta il commerciante riesce ad avere denari a piccolissimo interesse anche minore del proprietario che può dare prima ipoteca per la certezza di vendere le sue merci che li mette in grado di potere effettivamente rimborsare

quel prestito. Se egli gode fama di integrità morale questa può essere garanzia che il prestito sarà condotto a buon fine. Chi facilmente ed a minor tasso troverà denaro il commerciante che non il proprietario stesso di una casa o di un fondo poche - quegli potrà restituire il denaro a breve scadenza di tre e di sei mesi.

Finalmente si può arrivare a un tasso d'interesse che si chiama usura e per cui si paga magari il cento per cento all'anno o un che più. Questi tassi altissimi di interesse sono determinati da speciali circostanze. Chi fa professione di impietare denaro pretendere un interesse tanto più elevato quanto più grande è il rischio che egli ha di perdere la somma impietata. Se pretendendo il cento per cento bisogna distinguere in quell'interesse altissimo la parte che è vero e proprio interesse ed un'altra parte che corrisponde al rischio della mancata restituzione.

Quindi l'interesse varia in rapporto al credito del debitore, sia questi uno Stato o una persona.

Variatione dell'interesse in rapporto al sistema monetario del paese.

L'interesse varia anche a seconda del

sistema monetario esistente in un paese. Su questo argomento entrò più dell'alfiatamon te più tardi. Ma si comprende che nei paesi in cui esiste un buon sistema monetario, il tasso d'interesse deve essere minore che non in quelli dove vige un sistema monetario cattivo. Ovvero buon sistema monetario quello in cui la moneta tipo, quella che serve nei pagamenti, rimane sempre la stessa e conserva su per giù la stessa capacità d'acquisto nei diversi tempi. Cosicché per esempio, in Italia colui che impietava oggi cento lire per un anno è sicuro che dopo l'anno otterrà in restituzione oltre gli interessi le due cento lire e questa non avremo un belta valere; egli avrà cento lire che valgono adesso quello, che valgono allora. Ma non era così qualche anno fa, per esempio, intor no nel 1895 e 1894, inquantochè la moneta italiana di carta era deprezzata, ossia il loro faceva aggio sulla moneta di carta. Chi voleva avere cento lire in oro doveva pagare in carta 114 o 115 lire.

Che influenza aveva questo?

Uno che oggi impietava cento lire in carta, la quale moneta era deprezzata in confronto all'oro

ed avere per ipotesi un valore pari a novante lire d'oro, alla fine dell'anno ricevere di nuovo lo sua cento lire di carta che aveva imprestato, ma questa poteva essere mutata di valore in confronto all'oro, vedendo per esempio 91 = 82 ed anche 87 od 88. Quindi c'era sempre un rischio di ricevere l'eguale quantità di moneta di carta d'un valore però minore in oro. Quindi i capitalisti si facevano dare un interesse più elevato, sino del 6 o del 7 per cento che rappresentava in parte l'interesse puro ed il resto rappresentare un compenso per il rischio eventuale.

Vi sono paesi in cui il tasso d'interesse è altissimo appunto per causa di forti variazioni nel valore della moneta e della instabilità del sistema monetario. Si comprende perciò come sia utile in ogni paese il migliore sistema monetario possibile, il più stabile, il più sicuro: instabilità del sistema monetario vuol dire interesse caro.

La lunghezza del prestito - Imprestiti brevi ed imprestiti lunghi

Un'altra circostanza la quale influisce sull'altezza dell'interesse è quella

della lunghezza del prestito. I prestiti lunghi si fanno ad un interesse diverso di quelli a breve scadenza. E questo si comprende, in quanto che coloro che hanno bisogno di capitale a lunga scadenza si indirizzano ad un mercato diverso di quello a cui si indirizzano coloro che hanno bisogno di denaro a breve scadenza. Coloro che hanno bisogno di capitale a lunga scadenza necessariamente devono rivolgersi a quei capitalisti i quali non hanno bisogno del capitale da loro posseduto per lungo tempo e vogliono effettivamente impiegarlo, per esempio, in un'industria o in un'impresa di case che non lo restituiscono prima di venti e trenta anni. Essendo quindi necessario un lungo periodo di ammortamento, il proprietario di case, non potrà rivolgersi a chi abbia bisogno del capitale dopo sei mesi o dopo un anno, ma dovrà rivolgersi ad imprenditori che vuol impiegarsi in maniera duratura. Invece coloro che vogliono farsi imprestare denaro a breve scadenza dovranno rivolgersi a quelli che hanno capitale disponibile per breve tempo, che hanno un risparmio che momentaneamente vuole

investirsi. Ce n'è una quantità abbastanza grande di questo capitale che vuole investire si in guisa solo temporanea. Vi sono capitalisti e cui per momento non conviene impiegare in modo stabile il loro capitale, perché in quel momento hanno sfiducia nelle azioni dell'industria, per esempio, dato il periodo di crisi. Conferiscono allora il loro capitale sotto forma disponibile per impiegarlo per un anno o due quando sarà rischiarato l'orizzonte e potranno fare maggiore affidamento sull'avvenire dell'industria.

Altri vorranno ritardare ad impiegare il loro capitale per altri motivi per che vogliono accumulare un capitale maggiore ed avendo disponibile soltanto 5 mila lire vogliono averne 10.

Terzi sono quelli che non hanno veri capitali ma soltanto una disponibilità momentanea. Per esempio, i proprietari che hanno esatti i fitti in novembre, come usano molti proprietari di campagna, hanno per tutto l'anno una certa somma disponibile decemila e unno e usano che la consumano per i loro bisogni famigliari.

Tutte queste persone che hanno capitale disponibile momentaneamente ma non vogliono impiegarlo per un lungo periodo di tempo dovranno accontentarsi di un interesse piccolo perché se i loro capitali non si possono per breve tempo trovare impieghi molto proficui e magari proficui, sono costretti il loro denaro ad una banca che pagherà il 2½ per cento per accettare denari in conto corrente.

Anche il commerciante in certi periodi dell'anno, per esempio quando è la stagione morta, quando si devono fare pagamenti, in Giugno o in Dicembre, avrà bisogno di capitale. In certi altri periodi dell'anno egli incassa e non ha da far pagamenti. Allora egli presta il suo denaro ad una banca o si accontenterà magari dell'uno per cento perché egli ha bisogno di avere il suo denaro bene al sicuro e riceverlo presto.

Si possono però essere circostanze in cui un prestito fatto per breve tempo fa ridere il tasso dell'interesse. Cio' avviene in epoca di crisi finanziaria, di crisi di borsa in cui manca essenzialmente il denaro per

poter pagare i titoli composti e protocolli ritirate, anche il commercio e l'industriale ha bisogno di denaro perché non è mai stato di ricevere il pagamento delle merci che ha vendute e se mai far fronte ai suoi impegni deve pagare. Quindi nei momenti di crisi economica in cui la fiducia è grande e si ha bisogno di denaro magari per pochi giorni si pagherà un tasso esagerato d'interesse. Per esempio, nel 1907 il prezzo del denaro a brevissima scadenza scese molto nel mese di novembre perché scoppiò una grande crisi di borsa. Esistono molto bisogno di denaro liquido quelli che non ne avevano di disponibile dovettero pagare un tasso elevatissimo. Alla borsa di New York si pagò il denaro al 300 o 400 per cento all'anno, ma per un giorno o due. Ricorsero in futuro di fondazioni quest'anno (1908-1909) in cui si pagò l'uno e mezzo o il due per cento perché il denaro disponibile, pagata la crisi, era esageratamente.

Il costo di porcezione degli interessi.

Una causa che può spiegare l'elasticità eccezionale dell'interesse e il costo di

porcezione, quando si tratti di mutui piccoli. Chi portasse ad una banca per lo sconto una cambiale dovrà pagare oltre all'interesse proporzionale all'anno, una porcezione fissa che rappresenta il costo e le spese di porcezione della cambiale. Se la cambiale è per una cifra grossa e a data imminente, questo aggravo sarà rilevante, ma poiché esso non varia in esatta proporzione delle cambiali grandi o piccole, se si presenterà allo sconto una cambiale di 100 lire che va a scadere dopo 15 giorni, pagando anche solo una porcezione di venti centesimi, si avrà un aggravo proporzionale esagerato.

Calcolandolo all'anno sarà il 4.80% per ogni cento lire, che aggiunte all'interesse vero e proprio del 5% lo fa in apparenza salire al 10%. Invece non è che l'interesse sia maggiore. Invece rimane al 5%; ma aggiungendosi la porcezione fissa, si ha un forte aumento per le cambiali piccole ed uno irrilevante per le cambiali grosse.

Vi sono anche dei piccoli capitalisti che impongono denaro ai piccoli imprenditori, per esempio di frutta o di erbeggi; i

quelli hanno bisogno di una lira per fare le loro provviste e che devono poi alla sera restituirci ventun soldi. L'interesse qui per te esorbitante. Sta per quanto sia un interesse usurario, bisogna distinguere anche qui ciò che è interesse da ciò che è spesa di rischio. Questo capitalista aveva cento lire e un centinaio ad una cinquantina di clienti che doveva ogni giorno visitare, che doveva tener d'occhio e che gli davano molto lavoro. Se quattro o cinque lire che alla fine della giornata aveva incassato questo capitalista, oltre alle cento lire impiegate, rappresenta non più che altro una remunerazione dell'opera sua di piccolo lanchiere di questa provincia.

È difficile di cognizioni sull'altre e sul l'interesse in luoghi lontani.

L'interesse varia anche da un impiego ad un altro e seconda della cognizione che hanno i capitalisti delle possibilità di impiego di capitali in altri paesi.

Ci sono paesi in cui i capitalisti sono diffidenti ed hanno anche scarsa opinione delle condizioni in cui i capitali

si impiegano altrove. Per esempio, nell'Italia meridionale, dopo il ritorno di quelli che lo chiamano americani, il tasso si è un dollaro molto: mentre una volta era del 7 e del 8 per cento, adesso si trova tenuto a un interesse anche del 14 e del 14½ e ciò perché ce ne ritornati questi americani coi loro capitali che vogliono impiegare.

Certamente questi americani potrebbero trovare da impiegare i loro capitali ad un interesse migliore nell'Argentina, per esempio, ma preferiscono impietarli nel loro paese d'origine, perché la conoscono le persone, sanno su per giù quanto sembrano i terreni, sanno in che modo prendere ipoteche per garantirsi, mentre queste cognizioni mancano per il paese dove hanno lavorato e dove non conoscano a sufficienza la lingua, le abitudini giuridiche e sanno che qualcuno dei compagni è stato truffato.

Ci poteva quindi essere uno squilibrio nel tasso di interesse da luogo a luogo, ma ciò dipende dalle difficoltà che ci sono per il trasporto del capitale.

Molti capitalisti erano tenuti a loro

capitali a casa loro e non si accontentano ad impiegarli lontano, così la maggior parte dei risparmiatori preferisce impiegare i propri risparmi nell'acquisto di rendita italiana la quale pure non dà che un $3, \frac{3}{4}$, che sarà poi il $3, \frac{1}{2}$ nel 1912, anziché impiegarli in rendita svizzera o tedesca che darebbe un interesse maggiore perché quei titoli da noi sono poco conosciuti.

La tendenza a conservarsi i capitali vicini ed averli sotto mano porta ad uno squilibrio nel tasso di interesse. Se i capitalisti fossero a perfetta conoscenza di tutte le condizioni dei mercati, evidentemente il tasso d'interesse finirebbe per equilibrarsi dappertutto.

Lo Stato italiano, come Stato, si deve collegare di questo perché i risparmiatori, non conoscendo l'impiego migliore dei loro capitali all'estero, continuano ad impiegarli in rendita italiana e quindi ne fanno salire il prezzo.

Interesse e profitto - Industrie nuove e vecchie - Proporzioni fra capitale fisso e circolante

Spesse volte insieme coll'elemento interesse vi è anche un elemento profitto dell'industria, il quale deve essere distinto. Qualche volta si sente dire che una certa industria rende l'8 o il 10 per cento.

Bisogna distinguere in quell'8 o 10 per cento quello che è vero e proprio interesse, che sarà un 4 o 5 per cento, mentre il rimanente sarà invece il compenso per l'opera dell'industriale, come tale, il quale oltre ad avere il compenso del suo capitale deve avere anche il compenso per l'opera di direzione della sua intrapresa ed una remunerazione anche per il rischio che corre nel gestire questa sua azienda. Quindi non si può parlare di interesse puro e semplice, ma di guadagno o profitto.

Il guadagno allora può essere puro o meno elevato perché l'industria darà un guadagno diverso a seconda dei diversi momenti

e delle diverse circostanze.

Un'industria nuova rende solitamente di più che non una vecchia, perché soffre per soddisfare ad una domanda che incontra i gusti del pubblico. Così nei più brevi periodi di creazione dell'industria auto-mobilistica, questa offriva guadagni assai lucrosi perché soddisfaceva nel gusto di tutti gli emulati dello sport, i quali insistevano per avere le consegne immediate delle loro automobili, quindi facilitata l'acquinista di vendere con altissimo profitto. Ma quando l'industria cominciò a diventare un po' più antica e cominciò ad accentrarsi la concorrenza, l'effetto cominciò a scemare fino a provocare una crisi.

Tutte le industrie in per sé partono da un momento in cui la domanda è maggiore dell'offerta e nel quale si possono ottenere guadagni elevati, per giungere ai guadagni normali, quando l'industria si è estesa.

Così pure in un paese giovane, in un paese nuovo il tasso dei profitti sarà maggiore che non in un paese vecchio. In un

paese giovane vi sono molte opportunità di impiegare capitale. Vi sono pochi risparmiatori, non si è formata ancora una classe di persone che deve vivere sul proprio capitale.

Quindi in un paese nuovo, in paragone dei paesi vecchi, vi è sempre modo di impiegare bene i proprii capitali a un tasso maggiore, ma questo non perché il tasso sia maggiore, ma perché è maggiore il guadagno che si può ottenere.

Un'altra circostanza che fa variare il tasso d'interesse e la proporzione fra il capitale fisso e il capitale circolante. Il capitale fisso è quello che è terra, ha bisogno di un interesse più basso al solito perché per farci un'azienda male non c'è bisogno di una grande partecipazione del proprietario, anzi egli può affittarla ad altri e contentarsi di un fitto annuo. Invece un commerciante non potrebbe affittare la sua azienda, perciò il capitale impiegato nel commercio dà una remunerazione maggiore che capisce sotto, oltre all'interesse, il profitto per l'opera del commerciante. Nel commercio l'ope-

ra diretta del commerciante e molto più elevata in proporzione del capitale impiegato e può essere che il profitto sia del 30 e del 40% di cui soltanto il 10 o il 5 per cento è interesse. La tendenza dell'interesse è a crescere o diminuire?

Le cause che provocano aumenti e quelle che favoriscono le diminuzioni.

Il tasso d'interesse propriamente detto, ha tendenza a diminuire o crescere?

È difficile dare una risposta coi dati della storia perché se si bada ai fatti storici si vede una successione continua di rialzi e di ribassi.

Durante il secolo XVIII si furono aumenti in cui il tasso fu del 3%.

Per dimostrare l'oscillazione del tasso di interesse nei diversi anni valga il seguente prospetto relativo ai titoli di debito pubblico inglese 3 per cento:

| | |
|------|---------|
| 1731 | 99 |
| 1733 | 103 3/4 |
| 1747 | 107 |
| 1747 | 86 |

| | |
|------|--|
| 1752 | 106 5/8 |
| 1760 | 85 |
| 1778 | 75 3/4 |
| 1781 | 62 5/8 |
| 1792 | 97 |
| 1793 | 75 3/4 |
| 1797 | 52 |
| 1802 | 72 1/2 |
| 1804 | 76 1/4 |
| 1811 | 77 1/2 |
| 1824 | 90 3/4 |
| 1824 | 98 1/2 |
| 1848 | 85 |
| 1852 | 98 1/8 |
| 1855 | 90 |
| 1858 | 95 3/4 |
| 1866 | 97 3/4 |
| 1887 | 101 4/8 (l'interesse è ribasso al 2 3/4) |
| 1888 | 97 1/16 |
| 1896 | 110 |
| 1901 | 98 (l'interesse è ribasso al 2 1/2) |
| 1909 | 84 |

Non si può perciò dare una regola assoluta e dire se il tasso vada diminuendo

o crescendo. Ci sono circostanze che favoriscono il ribasso e altre che favoriscono il rialzo: così le guerre, le grandi opere pubbliche, le costruzioni di ferrovie che assorbono moltissimi capitali, le grandi invenzioni che forniscono nuovo impiego al risparmio. Tutte queste circostanze alcune delle quali dannose, come le guerre, altre indici di prosperità, come le costruzioni di opere pubbliche o le invenzioni industriali, fanno rialzare il tasso d'interesse, perché vi sarà una grande richiesta di capitali. Viceversa una lunga pace o la mancanza di nuove invenzioni, di scoperte, di colonizzazione di paesi nuovi fanno sì che non si sappia trovare sbocco al capitale crescente e l'interesse diminuisca. Così pure il progresso morale dell'uomo che lo rende più previdente, facendo crescere il risparmio, fa diminuire il tasso dell'interesse.

Tutto sommato, finché si può supporre che le tendenze pacifiche vadano all'ingrosso accentrandosi e che cresca la previdenza umana si può concludere

che il tasso dell'interesse abbia tendenza a diminuire alla lunga, anche perché, se o se no che si fanno sempre nuove invenzioni, mancheranno sempre più le terre nuove e sconosciute a cui applicare i nuovi capitali.

Capitolo XVI

DEL SALARIO DEL LAVORO

I

DELLE VARIAZIONI DEL SALARIO

Dirò in questa lezione quali sono le cause che fanno variare il salario da un impiego ad un altro, da un lavoro ad un altro e quali sono i diversi metodi di remunerazione del lavoro poiché anche il modo con cui il lavoro è remunerato influisce sulla produttività del lavoro stesso. Della tendenza dei salari alla parificazione parleremo soprattutto nelle variazioni del salario. La tendenza all'uguaglianza

glianze del salario e la stessa che per l'in-
teresse.

Il salario dell'operaio, se non a fo-
se altra ragione, avrebbe tendenza ad uguag-
gliarsi in tutti i paesi peche' gli operai si
sposterebbero da un luogo dove il salario e'
minore a quelli dove il salario e' maggiore.
Circostanze perturbatrici della parifi-
cazione - L'abilita' diversa dell'operaio.

Ma a questa uguaglianza perfetta
fanno ostacolo molte circostanze. Innan-
zi tutto bisogna tener conto, e questo e' ma-
nifesto, della abilita' diversa dell'operaio, in-
quantoche' quando si dice che i salari han-
no tendenza ad uguagliarsi si sottintende
sempre che si riferisce a lavoratori di abi-
lita' comune. Tutti gli altri lavoratori che
hanno un' abilita' superiore, sino a quello
che presiede l'impresa, avranno un salario
che andra' innalzandosi a misura di saper.
Vi sono salari negli Stati Uniti per dritto
si di grandi compagnie metallurgiche che
arrivano persino ad un milione di lire al
l'anno.

La faticosità del lavoro.

Un'altra circostanza che fa varia-
re il salario da un impiego ad un altro e'
la diversa faticosità del lavoro perche' si con-
spira che un lavoro che pur non richiede
mogliatezza d'ingegno ed abilita' speciale,
ma sia più faticoso, venga remunerato di
veramente.

La dignità del lavoro

Un'altra circostanza che talvolta
interviene ad innalzare o a deprimere il
salario in confronto al livello normale, e'
la dignità del lavoro compiuto, il carattere
più o meno moralmente elevato che si en-
volte ad un determinato lavoro. Vi sono la-
vori che sono stimati molto nell'opinio-
ne universale ed a cui si ermette un certo
grado di elevatezza o morale o politica, ad
esempio, il lavoro dei rappresentanti della
nazione nei parlamenti e gestiti. Ora
questa gestita' si può riferire all'opinio-
ne elevata nella quale e' tenuta questa spe-
cie di lavoro di rappresentanti del paese
nel parlamento, inquantoche' si ritiene
che l'onore solo basti a compensare di

tutte le manie e le fetiche incoerenti. E così pare che sia perichè ad ogni nuova elezio-
ne si presentano moltissimi concorrenti.

Invece vi sono altre funzioni le
quali sono considerate nullissime ed a
cui tendono soltanto quelle persone che
non hanno la possibilità di dedicarsi a nes-
sun altro lavoro; per esempio la funzione
dei pubblici spazzini e certo funzione inutile,
e si comprende quindi che soltanto una co-
sta classe di lavoratori che non ha abilità
sufficiente per dedicarsi al lavoro delle fel-
licie o ad altro vale li.

La durata e il costo del tirocinio.

La durata del tirocinio e il costo
del tirocinio ha influenza notevole sul ve-
riac del salario inquantochè il tirocinio
fa sì che al salario puro si aggiunge un
elemento che più che salario si considera
come interesse o annuotamento del ca-
pitale impiegato nel procurarsi quella de-
terminata abilità acquisita. Si comprende
che il lavoro che non richiede nessun ap-
prendimento debba essere pagato meno, per-
chè non è necessario spendere tempo e fatica

per impiegare a compiere quel lavoro, men-
tre invece un lavoratore, che deve fare un
tirocinio di due o tre anni, dovrà durante
quei due o tre anni pensare a mantenere
se stesso e quindi spendere un capitale de-
lui o dei suoi genitori accumulato. Perché
ci sia sul mercato un numero sufficiente
di questi lavoratori già preparati è neces-
sario che il salario dia modo di pagare l'inte-
resse del capitale che è stato impiegato per
procurarsi questa abilità. Questo elemento
dell'interesse e annuotamento del capitale
impiegato nel tirocinio diventa maggiore
nelle professioni liberali perchè il tirocinio
vi si può durare dieci o quindici anni o si
spendono somme cospicue, dalle 10 alle 20
migliaia lire, per potersi fino al momento in
cui si possa esercitare la professione. Se il
salario o stipendio non fosse tale da com-
pensare il capitale impiegato nel tirocinio
accadrebbe che alla lunga questi professio-
nisti si volgerebbero ad un'altra carriera.

Certo non si possono fare calcoli
precisi ma, all'incirca, questa tendenza a
disartare dalle professioni nuove remunerati

ve e abbastanza evidente. Si fu un periodo in cui la facoltà di medicina fu affollatissima, ora lo è meno perché i giovani si sono accorti che la maggior parte delle carriere mediche sono coperte e che vi è una domanda di medici su per giù fissa. Si verificò invece in questi ultimi tempi un aumento nella facoltà d'ingegneria perché vi è una speciale domanda di ingegneri. Se che potranno cambiare in seguito quando tutti i posti su per giù siano coperti, quando lo sviluppo industriale del paese abbia raggiunto un tale punto che non sia prevedibile che finisca una richiesta straordinaria.

Tutto ciò vale a dimostrare che il salario deve essere uguale oltre che alla remunerazione dei lavoratori tenuto conto dell'abilità speciale e della fatica del lavoro, anche del capitale impiegato. E' incoraggiamenti ed i premi al tirocinio

Qualche volta il salario viene invece ad essere diminuito a causa di incoraggiamenti che esistono per abbarbicare un certo determinato mestiere ad una certa

professione. Se ad esempio per incoraggiare dei lavoratori che si dedicano ad un certo mestiere si stabiliscono borse di studio presso certe scuole di arti e mestieri che mantengono un certo numero di operai per apprendere una determinata arte, evidentemente, a parità di altre circostanze, vi sarà un'affluenza speciale di lavoratori in quelle professioni in cui si può compiere il lavoro senza impiego di capitale. Ed allora è evidente che alla lunga in quelle industrie finirà per esservi un'offerta di lavoratori maggiore di quella che vi sarebbe stata se il lavoratore stesso per acquistare quelle abilità avesse dovuto sopportare tutte le spese del tirocinio, quindi in quell'industria il salario sarà minore che non in un'altra. E può essere un calcolo abbastanza buono da parte degli imprenditori di istituire scuole in cui si possa compiere gratuitamente questo tirocinio.

Nelle professioni liberali questa funzione è adempita dalle borse di studio che in Piemonte esistono specialmente per opera del vecchio Collegio delle Provincie, del Col.

legis caccia ecc. Queste bove di studio adom-
 prano alla funzione d'incoraggiare verso gli
 studi superiori. E un'ammonto che si può
 anche trascurare e che non è molto elevan-
 to, data la tendenza che c'è oggi di man-
 dare i figli nelle professioni liberali, tutta-
 via una certa azione può avere facendo sì
 che, avendosi una maggiore famiglia di
 questi giovani sul mercato, il salario possa
 essere minore. E sotto un certo punto di vi-
 sta dovrebbero essere più adatte delle bove che
 non favorissero coloro che sono all'inizio dei
 loro studi cioè nelle classi ginnasiali o lice-
 ali ma soltanto quando sono nei corsi univer-
 sitari e anche dopo, perché allora l'incorag-
 giamento all'ammonto del numero di quegli
 studenti sarebbe minore e si avrebbe soltanto
 un incoraggiamento dato a chi vuole ulte-
 riamente perfezionarsi nello studio. Dunque
 dal punto di vista dell'interesse ultimo di
 coloro che aspettano ad una determina-
 ta professione è piuttosto utile che l'incorag-
 giamento sia spostato verso la fine degli stu-
 di.

Per probabilita di riuscita

Per probabilita di riuscita e pure
 essa un elemento di variazione notevole sul
 salario, inquantochè in quei lavori, nei qua-
 li non vi è molta incertezza riguardo alla
 possibilita di potere poi essere impiegati, il
 salario compensa le immorazioni pure
 e semplice del lavoro più qualche volta
 l'interesse e l'ammontamento del capitale
 impiegato nel business. Ma in altri lavori
 vi è un certo elemento di cui si deve tener
 conto ed è il rischio di non riuscire ad otte-
 nere un salario, perchè non sempre si riesce
 ad impiegarsi. Questo non accade nella
 grande maggioranza degli impieghi ma-
 nuali. Quando si abbia una certa abilita
 si può essere sicuri di ottenere una certa og-
 gupazione, il rischio di non essere occupati
 è ridotto al minimo. Invece il rischio
 di non essere occupati, di non riuscire a
 formarsi una clientela e non guadagnare
 è maggiore nelle professioni liberali. In es-
 se si può riuscire a guadagni notevolissimi,
 ma si corre anche il rischio di giungere a
 tarda età senza essere formato una bu-

na clientela.

Questo fatto elemento di rischio può spiegare il fatto della grande disparità di salario nelle professioni liberali in confronto a quelle manuali.

Nelle professioni manuali si notano invece differenze di salario ma non sbalzi così forti da un operaio all'altro come si nota, no invece da un libero professionista ad un altro. Vi sono di quelli che guadagnano due o tre mila lire, ma non superiori a mille o due mila lire, mentre vi sono professionisti liberi che vivono a guadagnare 50 o 100 mila lire. Questi oltre che una rendita per la loro abilità personale, hanno anche un compenso per il rischio che si corre in quella determinata professione liberale. Scorre la grossa vincita per spingere i giocatori a pagare settimana, naturalmente quel certo numero di poste. Se al gioco del lotto si potessero vincere soltanto trenta o quaranta lire al massimo, evidentemente il numero dei giocatori sarebbe assai minore, invece la gente è attratta dalla possibilità di forti guadagni. Così molti giovani sono attratti, specialmente

nei primi anni di entusiasmo, dalle cose scarse che essi possono avere di professioni, sti celebri che guadagnano moltissimo: quelli che costituiscono la grande folla non sono invece immensi, non hanno il loro nome messo davanti agli occhi del pubblico.

Tutto questo fa sì che molti siano spinti verso quelle professioni, mentre poi la media delle remunerazioni è tante volte più bassa che non le remunerazioni medie dei lavori manuali. Se si dovessero fare dei conti precisi ed esatti spesso si verrebbe a questa conclusione che i lavoratori manuali ottengono buoni salari costanti ma che sono ad un livello forse più elevato che non quelli dei lavoratori intellettuali per i quali si può arrivare da una remunerazione assai piccola ad una assai elevata mentre poi queste ultime sono pochissime.

Gli ostacoli allo spostamento da un impiego ad un altro

Un altro elemento che concorre a stabilire delle differenze di remunerazione

Economia Polit. e Legisl. Ind. Disp. 28^a

da un lavoro ad un'altro e quello degli ostacoli nello spostamento dei lavoratori da un luogo ad un'altro, da un impiego ad un'altro.

Nei lavoratori comuni le difficoltà che si appongono allo spostamento da un impiego ad un'altro sono scarse perchè su per giù si potrà fare il facchino in una azienda metallurgica come in un cotonificio. Le difformità di lavoro sono assai scarse; quindi il salario nei lavoratori manuali finisce per mettersi al livello comune.

Gli ostacoli cominciano ad essere maggiori quando occorre un tirocinio più lungo; quando un'operaio si è specializzato nel tessere, dopo tanti anni non potrà mettersi a fare il soffiatore in una fabbrica di vetro, ed il tipografo, e quindi non potrà trasportarsi in questi impieghi quando in essi vi fosse un aumento di salario. Colta da ciò perciò che vi sia un dislivello, che si spiega malgrado la tendenza ad andare verso impieghi più remunerativi, perchè non si può abbandonare quelle abilità che si è acquisite con un lungo tirocinio. Alla lunga

si potrà eludere una soltanto, coll'arrivo dai mari giovani operai.

Le difficoltà di una adeguazione dei salari sono più elevate sempre in quelle categorie di professioni dove il tirocinio è più lungo. Chi ha impiegato dieci o quindici anni per compiere studi d'ingegneria non potrà ad un certo punto mettersi a fare l'avvocato solo perchè questa professione gli condurrebbe di più, né d'altro canto avrebbe l'abilità o l'agilità menale per mettersi a nuovi studi. Quindi la difficoltà di un lavoro continuato ad esistere finchè non vengano le nuove generazioni ed infine verso quella professione che è specialmente remunerativa. X f

Le difficoltà allo spostamento da luogo a luogo degli operai

Le difficoltà spostarsi si verificano anche da luogo a luogo.

Il salario italiano è più basso di quello francese, più tuttavia queste differenze di salario permangono - per quanto volentieri tendano a venir elise - per diverse circostanze. Un lavoratore non è mica un sacco di merce che si possa spedire da un luogo ad un altro.

Nelle meccie l'adeguazione si ha subito perché il fabbricante che le possiede non ha nessun altro fatto speciale per i suoi sacchi di grano o per le sue balle di cotone e non pensa che a venderle il meglio possibile, quindi l'adeguazione dei prezzi delle meccie si verifica in un periodo di tempo relativamente breve. Si oppone invece una vera famiglia, i proprii genitori che lo sosterranno in quel determinato luogo o egli stesso, per quanto avido di avventure, non si acciechisce volentieri a spendere una certa somma per recarsi in un altro luogo, dove si parla un'altra lingua, ecc.

L'elemento degli effetti famigliari, per il paese, per la patria, per quanto vadano un poco attenuandosi, tuttavia sussistono in proporzione sufficiente per spiegare la permanenza della differenza dei salari.

Ma industriale ha i giornalieri tecnici che gli portano settimana per settimana, qualche volta giorno per giorno, gli ultimi listini dei prezzi, di qualsiasi merce in tutti i mercati del mondo. Quindi, egli sa, dove si alleggerisce per comprare più a buon mercato e per vendere più caro. Nell'operaio manca

questo mezzo di informazione dei prezzi della mano d'opera nei diversi paesi.

Si comincia soltanto adesso a pubblicare qualche bollettino ufficiale del lavoro con l'ante-notizia al riguardo. Intrapreso presso questi bollettini degli uffici del lavoro hanno diffusione assai ristretta e li ricevono soltanto certe organizzazioni politiche e biblioteche.

Quindi anche per l'ignoranza delle condizioni del mercato del lavoro può darsi che si verificano dei dislivelli nei salari da un luogo ad un altro.

Il parassitismo nelle occupazioni industriali

Il salario può variare altresi per un'altra circostanza: quella che alcuni scritte, si hanno chiamato parassitismo sociale. In questo senso che vi sono salarii che sono spicciamente bassi perché i magli operai che li guadagnano non hanno bisogno di ottenerne del salario intaccamente i mezzi di esistenza.

Per esempio, i giovani e le donne si trovano in questa situazione giacché bene spesso il loro guadagno serve solamente come di supplemento per completare il salario del

capo di famiglia.

Questo fatto si verifica specialmente nei lavori di sartoria dove appunto sono impiegate un gran numero di donne e femmine, il cui salario rappresenta soltanto un complemento del guadagno del capo-famiglia.

Le industrie e domicilia possono produrre merci ad un costo che è certamente basso perchè gli operai loro vengono il più delle volte retribuiti con salarii insufficienti, e vivono, per così dire, da parassiti a carico delle altre.

Salario nominale e salario reale

Lascio da parte altri coefficienti come quello del sistema monetario e di altri provvedimenti economici che può presentarsi uno stato e che possono far variare il salario da un luogo ad un'altro.

Bisogna però distinguere il salario reale da quello nominale, nominale è quello che si può citare riferendolo ad una determinata quantità di moneta, ma è più importante il salario reale, cioè la quantità di merce e di servizio che un determinato

salario nominale può comprare. Quello che è importante non è mica di avere cinque lire, ma di sapere quanto con queste cinque lire si può comprare. Quindi sovente differenti salari nominali nascondono uguali salari reali.

Un operai di campagna che sia pagato con tre lire può effettivamente avere di più che non un operai che ne guadagni cinque in città, dove deve spendere molto per affitto e dove il costo dei viveri è più elevato, di guisa che la quantità di soddisfazioni che un operai della campagna ricava da tre lire può essere uguale a quella che un operai della città ottiene da cinque lire. Un'operante vantaggioso è quello che ottiene l'operai della città per l'etere, in cui essa esercita coi suoi investimenti, colle sue vie frequentate, col numero di persone con cui viene a trovarsi e a contatto, vantaggio più ripendente che reale e che fa riflettere tutti verso la città.

Il salario nominale e poi più deve lo in confronto del reale e seconda del sistema monetario. Un operai italiano per il

solo fatto che il suo salario e rimasto immutato in quindici anni ha visto migliorare le sue condizioni giacche cinque lire, tempo fa, corrispondevano soltanto a quattro e cinquanta in oro.

2^o influenza dei dazi doganali

Così pure l'esistenza di un sistema tributario diverso da un paese all'altro influisce sulle elevazioni dei salari in quanto che in un paese si può essere un sistema di dazi doganali tali per cui il costo delle viti viene ad essere aumentato; invece nei paesi che ammettono tutte le merci in franchezza il costo della vita sarà minore e quindi, a parità anche del salario nominale, vi è un salario reale superiore, perchè non vi sono dazi doganali che aumentino il costo degli oggetti necessari all'esistenza.

~ II ~

DEI METODI DI RIMUNERAZIONE DEL LAVORO

Passo alla seconda parte che tratta delle diverse maniere di remunerazione del salario. Innanzi tutto delle circostanze

che possono far sì che il salario sia diverso da luogo a luogo, da impiego ad impiego. Ora dico dei diversi metodi con cui si può remunerare il lavoro.

1^o Salario a tempo

Quello conosciuto da più antica data è il salario a tempo: tanto nel giorno, tanto nella settimana, tanto al mese. Questo è il metodo più semplice di tutti perchè la remunerazione non richiede calcoli complicati.

Questo salario a tempo ha del punto di vista industriale e della società in generale il grave difetto che non spinge alla produttività il lavoratore, in quanto che egli è pagato un tanto al giorno sia che produca moltissimo o molto o solo quel tanto che è indispensabile per non essere licenziato. Quindi è tendenza ragionevole in ogni operario di fare il minor lavoro ed ottenere il maggior guadagno. È quindi necessario che, là dove è applicato questo metodo, accanto al lavoratore, oppure il lavoratore stesso vi sia il sorvegliante, il capo reparto la cui funzione è quella di spingere il lavoratore al lavoro

e di far sì che ognuno adempia nel proprio lavoro con sollecitudine.

Questa necessità di sorveglianza rappresenta un costo per l'imprenditore il quale lo deve pagare non soltanto il salario al lavoratore ma anche un salario ulteriore a chi ne sorreglia l'opera. Quindi è ragionevole che dal punto di vista economico questo tipo di salario a tempo non sia tanto ben visto dagli imprenditori perché non spinge la produttività al massimo.

Per questo salario a tempo se dal punto di vista economico è utile sia sostituito da metodi di remunerazione che per se stesso si spingono maggiormente i lavoratori ad una operosità maggiore e d'altro canto ne costringe in certi speciali lavori, in tutti quei lavori cioè nei quali non è possibile misurare e calcolare le unità di lavoro compiute.

Per esempio, negli uffici pubblici e diffidissimi ma per la natura del lavoro compiuto fare un conto delle utilità di tale lavoro fatto da ogni singolo impiegato, quindi e al più delle volte necessario pagarli con salario mensile o annuale il che spiega come la

produttività del lavoro negli uffici pubblici sia più bassa che in qualunque altra agenzia.

Ma nemmeno nelle aziende private è spesso possibile applicare un metodo di salario diverso da quello a tempo. Quando un impiegato non deve compiere sempre lo stesso lavoro come si potrebbe stabilire il salario a cottimo? Qualche volta le circostanze tecniche dell'industria fanno sì che sia impossibile poter stabilire una qualunque base del cottimo. Qualche volta si tratta di lavori delicatissimi, difficili ed essere compiuti, che richiedono oltre all'operosità anche l'intercessamento dell'operario per cui può essere pericoloso lo spingerlo a fare molto e in fretta mentre imposta meno far molto ma imposta piuttosto far bene.

Il salario a cottimo

Il salario a cottimo pure esso è nascosto da lunghissimo tempo e quello in cui il lavoratore è pagato non in ragione del tempo impiegato nel lavoro ma in ragione del lavoro compiuto. Questo si stemma presenta dei vantaggi evidenti per

L'industriale in quanto che in quel modo l'operaio è interessato a lavorare essei, poiché della quantità del lavoro prodotto dipende la maggiore o minore sua remunerazione. Un operaio sarà pagato per ogni mille colpi di spola, un muratore per ogni mille mattoni messi a posto e così via dicendo.

È evidente che questo muratore avrà interesse a mettere più mattoni a posto se può guadagnarne di più. C'è un solo inconveniente dal punto di vista dell'imprenditore ed è che per voler far molto ed ottenere una remunerazione complessiva elevata, l'operaio faccia male, faccia troppo in fretta. Ma questo inconveniente è minore che non quello del salario a tempo, perché nel salario a tempo l'imprenditore dovrà esser sorvegliato a tempo a tempo perché il lavoratore ha interesse a lavorare il meno possibile, mentre nel salario a cottimo la sorveglianza potrà essere minore, basterà che si eserciti alla fine del lavoro quando l'operaio porta la sua merce lavorata e non essere pagato in ragione di quello che ha fatto. L'imprenditore esamina il lavoro e

se è fatto male, se vi è un numero di falle superiore al minimo consentito, lo rifiuterà o farà una deduzione sul salario qualora risultino molte falle, ecc. Quindi l'operaio è interessato e non farà troppi sbagli per non averne danno.

Queste sono le considerazioni che si possono fare dal punto di vista dell'imprenditore. Dal punto di vista del lavoratore il salario a cottimo è spesso nel visto. Molte volte quando si formano leghe fra operai, una prima ragione a cui si indirizza l'operaio di queste leghe è quella di lottare contro il salario a cottimo, impuntualmente gli operai dicono che esso è un mezzo per spuntare la mano dell'operaio e spingere l'operaio a lavorare moltissimo colle speranze di poter ottenere un salario molto elevato. Ed aggiungono le leghe che questo scapolo sarebbe anche giusto quando si potesse ottenere senza troppa fatica dell'operaio e quando fosse stabilito che l'operaio medio lavorando nel modo normale, possa guadagnare un salario come lo potrebbe ottenere col salario a tempo se lavorasse con

diligenza. Se così fosse, l'operaio più abile e più laborioso potrebbe ottenere un salario maggiore, ma raggiungono gli operai, non è questa la base salita del cottimo - in- glio gli imprenditori hanno la tendenza a fare un'altra base del cottimo cioè non su quello che può guadagnare lavorando normalmente un operaio medio, ma per quello che si può ottenere lavorando assai da un operaio molto abile.

L'imprenditore quando la massa degli operai si lamenta di non poter guadagnare a sufficienza, ha buon gioco, di- come gli operai, perché può indicare quel- che operaio della sua maestranza che essen- do molto abile e molto laborioso guadagna molto.

Come si vede, la questione non è di principio, ma più che altro di misura e soprattutto di organizzazione da parte degli operai, della disuguaglianza preliminare e che a formare una buona base per questo cottimo. Quando gli operai sono disorganizzati e non hanno modo di farsi sentire, è evidente che l'imprenditore tenderà a

fare il livello del cottimo sul livello degli operai più abili, dei tracollo, come si chiamano nel linguaggio piemontese.

Ma questa è come dico questione preliminare e di buona organizzazione da parte degli operai. Difetti si osservano che, quando le leggi operarie hanno raggiunto un certo grado di perfezione, esse preferiscono il cottimo in molti casi al salario e tempo anche perché dal punto di vista degli operai offre vantaggi materiali. Nel salario a tempo non è possibile poter stabilire una base unica per tutti i lavoratori perché la base unica sarebbe un identico salario per ogni operaio e questo lascerebbe luogo a malcontenti, perché vi è chi è più abile e chi lavora di più, mentre col salario e cottimo si può realmente fissare una base minima della quale posse, distanziarsi i salari di tutti gli operai che sono più abili.

La legge operaria, dato il salario e cottimo, non ha da fare la retribuzione singola dell'opera dei singoli operai, retribuzione che sarebbe sempre odiosa. La legge

specie non ha che a fare la differenza sulla base media del cottimo. Ora qui è questione di abilità dell'intraprenditore di fissare la base più bassa, mentre le leggi speciali avranno piuttosto tendenza a stabilire la base più alta. Dopo un po' di discussione e di stracchiamento da una parte e dall'altra, si potrà giungere alla fissazione di un cottimo, che anche alla lega speciale sembra sufficiente per la rimmersione ad un prezzo medio e da questo salario medio si possono distanziare quelli che sono più o meno abili e così la lega si capisce perché essa potrà tenere uniti a se anche gli operai più abili ed insieme i meno abili. Giacché se si fissasse un salario giornaliero fisso uscirebbero dalla lega i più abili che potrebbero guadagnare di più ed i meno abili che l'intraprenditore sarebbe obbligato a licenziare perché non in grado di guadagnare il salario giornaliero fisso.

Sarebbe questa una causa di dissanguinazione della lega ed un mezzo di cui l'intraprenditore si servirebbe per con-

battere. Se si bada alla vita delle leggi speciali in relazione al salario e cottimo si osserva che esso non è cambiato nelle leggi nei paesi nuovi mentre poi più tardi finiscono per accogliere favorevolmente questo sistema di rimmersione.

Inoltre il salario a cottimo permette alle leggi speciali di utilizzare anche l'invenzione nuova. Quando il salario è a tempo, l'intraprenditore può introdurre una macchina nuova mantenendo il salario antico, e sicché egli continua a pagare gli operai come li pagava precedentemente ed è soltanto cambiata, alquanto la natura del lavoro. Ed il lavoro a cottimo le leggi cercano di utilizzare anche queste invenzioni, perché la macchina nuova probabilmente è più veloce e dà una quantità maggiore di lavoro mentre richiede una minore quantità di operai per unità di lavoro, quindi la lega speciale, data l'introduzione di quella macchina, invece di cambiare la vecchia si utilizza quella invenzione stabilendo la nuova base del

coltino in misura un po' meno elevata che non fosse prima, ma pure in misura tale da permettere all'operaio di guadagnare di più di prima. Se, per esempio, l'imprenditore con una invenzione della nuova macchina ha un guadagno di cinque lire al giorno per ogni operaio impiegato, la legge stabilisce che una lira sia data all'operaio. E ciò non sarà ingiusto poichè il lavoro compiuto con quella macchina implicherà una maggiore attenzione da parte dell'operaio e così l'interesse della legge operaia finisce d'essere lo stesso dell'interesse del prezzo economico.

**Il salario con partecipazione
al profitto**

Se altre forme di salario sono di solito in aggiunta a questi due sistemi fondamentali del salario a tempo e del salario a cottimo.

Una forma la quale ha avuto il suo tempo di grande voga e che si sente ancora spesso invocare aggidi per far terminare alle discussioni fra imprenditore e operaio è la forma di salario con partecipazione al profitto.

Nelle discussioni per stabilire il prezzo del giorno o delle stoffe, dello zucchero come pure per stabilire il prezzo del lavoro (salario a tempo o a cottimo), avvengono sempre delle contese fra le due parti che devono contrattare il prezzo di queste merci. Però le contese che avvengono fra gli altri venditori di altre merci non esumano forme di lotta perchè non si usa fare dimostrazioni in processione per contrattare, ad esempio, fra grossisti e dettaglianti i prezzi della stoffa. Queste questioni si definiscono commercialmente, mentre invece la lotta per la fissazione del prezzo del lavoro assume forme dico così ruvide e deturpate che le contese più interessanti e preoccupano in maggior grado l'opinione pubblica.

Per tagliare ragione a queste contese molti hanno messo innanzi l'idea del salario pagato con partecipazione al profitto, alla fine dell'anno si fanno i conti e se l'imprenditore, pagato il salario al lavoro e l'interesse al capitale, ha avuto un utile, per esempio di centomila lire, questo dovrà essere diviso fra operaio e imprenditore.

Dato questa partecipazione che gli

operai hanno il profitto della intrapresa, non c'è più ragione di contesa fra le due parti perché, se la intrapresa è stata prospera, anche le parti si avranno un tornaconto, se invece l'intrapresa è andata a male e non si sono avuti profitti, sarebbe ingiusto che gli operai potessero avere un aumento quando vengono avverse le sorti dell'industria. Data questa speranza di partecipazione al profitto di fine d'anno, l'operaio avrà interesse ad intensificare il proprio lavoro. Un buon bilancio dipende molto invece dalla buona volontà degli operai.

Queste sono le ragioni con cui si difende questo istituto della partecipazione al profitto per tagliare ogni ragione di contesa tra capitale e lavoro.

Non c'è dubbio che dal punto di vista umanitario e teorico questo sistema della partecipazione al profitto si presenta attraente, tale da aver anche destato l'entusiasmo di molti riformatori.

Ma l'esperienza di molti anni e di molte intraprese si è incaricata di dimostrare che se nella partecipazione al profitto quel-

che cosa può essere ottenuto, tuttavia non si pagano raggiungendo gli intenti desiderati. Statalistiche abbastanza occulti hanno dimostrato che questa partecipazione alla fine d'anno si riduce come in assai poca cosa. Gli operai ottengono di solito del 5 al 10 per cento del salario percepito.

Se legge hanno cominciato a ragionare così: vale la pena, per un aumento così piccolo alla media del nostro salario, rinunciare al nostro diritto d'indipendenza? In quanto che, data questa partecipazione al profitto, gli operai sono ben più interessati alle sorti dell'industria ma sono anche legati alle sorti dell'industria stessa perché essi esitano nel fare uno sciopero ed un aumento opposto non perché il profitto di un'industria dipende molto dall'esistenza della merce e della continuità del lavoro.

Questo è già stato un primo elemento che ha scosso la fiducia di molti operai in questo sistema. f 19/4

«Che cosa è poi il profitto di una industria? È una cosa più presto espressa in teoria che non nella pratica. Il profitto di

un'industria dipende dalla formazione del bilancio da parte dell'industriale. Ora se si hanno le cifre di un bilancio, potrà risultare un profitto più grande o più basso. L'industriale vuol far risultare un profitto basso? C'è un inventario a prezzo più basso delle merci in corso di lavorazione al 31 Dicembre. Vuol ridurlo se per un altro verso l'ammontare del profitto? Non avrà a far altro che mettere nella parte passiva del suo bilancio una quota elevata di ammortamento degli impianti. Si tratta di somme le quali non sono determinate in base e criteri oggettivi, ma in base a criteri contabili i quali sono sempre fallacissimi o corollari, dipendenti dalla volontà dell'amministratore. Basta vedere come certe volte le "società" sono minime presentino nei bilanci divotissimi da un anno all'altro, per persuadersi quanto sia fallace questo sistema del bilancio posto a base della partecipazione al profitto.

Perché questa partecipazione al profitto potesse avere una base persuasiva per tutti sarebbe necessario che gli speciai partecipassero alla formazione del bilancio e venissero essi stessi ad una loro delegazione a discutere i

particolari del bilancio stesso.

Ora la formazione del bilancio è la cosa più gelosa per un imprenditore. Le condizioni dell'esercizio possono momentaneamente essere non buone e tuttavia l'imprenditore può avere interesse a far credere di avere dei profitti per non screditarsi. Così gli può essere poco comodo far conoscere ad altre persone quanto ha guadagnato: l'agente delle imposte potrebbe giovare della confidenza degli operai per aumentare le imposte.

Quindi è pericoloso per l'industria le di mettere a conoscenza del pubblico o almeno di molte persone i profitti reali della propria azienda. Ed inoltre anche oggettivamente chi potrà dire che abbia ragione l'operario che vuol fissare una quota di ammortamento basso e stabilire prezzi d'inventario elevati per far crescere le cifre dei profitti, o l'imprenditore che vuol fissare i prezzi diversi?

Ora ragione probabilmente l'industriale che prevede periodi di crisi, mentre l'operario non è abbastanza a conoscenza di questi possibili e non vuole tener conto dei rischi eventuali; ma è difficile persuadere di

cio le macchine.

Quindi colla partecipazione al profitto non è vero che vengano tolte le cause di controversia fra imprenditore ed operai, ma queste cause vengono solamente spostate e messe sotto un punto di vista diverso.

Inoltre se i processi precipitano, se ci sono fallimenti, se l'imprenditore ha organizzato male la sua impresa ed anche la vendita gli operai possono aver lavorato essi e trovarsi poi rimangi ed un bilancio che non concele loro nessuna partecipazione al profitto.

Concludo perciò queste partecipazioni al profitto non è quella peracca che dicono, tutt'al più potrà essere il mezzo efficace all'aumento della produttività, non per tutti gli operai ma per quelli che sono a capo dei rispettivi operai, che sono a capo dei diversi ce mi dell'amministrazione. Per questi impiegati più elevati un siffatto metodo riesce efficace perché dalla buona opera di coloro dipende in massima parte il buon andamento della azienda.

Stesso vale perciò quella della partecipazione al profitto ma limitata ad una de-

se sola di lavoratori.

Il 5.2.21 a proprio

Per la maggioranza degli operai è molto più conveniente un salario a pecunia, in cui, oltre al salario ordinario e tempo e sostituito, viene aggiunto un tanto per una percentuale che l'operai fa o per un vantaggio individuale che l'operai aveva.

I ferraresi oltre allo stipendio, ricevono due pecuni in ragione dei risparmi che fanno di combustibile e in ragione della loro prestazione speciale d'opera. Per esempio, ^{ricevono} quanto fanno recuperare dei minuti di tempo (10 l. ritardi avvenuti senza loro colpa); 16 centesimi ai macchinisti e 8 ai fructisti per i treni di notte e 12 ai macchinisti e 6 ai fructisti per i treni notturni ed eccetera per ogni minuto non pagato. Per i ritardi che si siano verificati a causa dei macchinisti o dei fructisti allora vengono adddebitate le stesse cifre. Questo è un premio ed una multa che gira perché il premio esiste lo può calcolare volta per volta e quindi se recuperi i minuti di ritardo se di avere subito alla fine del giorno accreditata quella determinata somma. I ferraresi hanno inol-

tre un premio per risparmio di combustibile che va per due terzi al macchinista ed una metà al fuochista ed e di 5 o 6 lire per ogni tonnellata di carbone risparmiato. Il ferroviere non ha interesse a risparmiare troppo carbone perché ciò farebbe diminuire la velocità e allora andrebbe in multa per minuti perduti. Egli poi non può risparmiare troppi minuti nemmeno quando e in ritardo perché e fissato anche un massimo al ricupero dei minuti, in ragione del numero dei treni, del tipo di veicoli e di binari perché se eccedessero una certa cifra nel ricupero dei minuti potrebbero in pericolo i viaggiatori. Per altre categorie di ferrovieri viene stabilito un premio in proporzione del lubrificante che possono risparmiare. Queste aggiunte al salario hanno veramente un'efficacia perché non dipende dalle sorti dell'industria: ma dal lavoro e dalla diligenza particolare dei singoli operai.

Vi furono di quelli che quando le ferrovie passavano all'esercizio dello Stato si scostarono per togliere ogni ragione di conflitto bisognava dar loro una partecipazione ai profitti dell'azienda ferroviaria. Ma bisogna

aver presente che le Ferrovie italiane sono pesanti, costano 10 milioni di lire all'anno, ma devono rimborsare un capitale di circa 500 miliardi di lire.

Inoltre questo profitto può variare per tante cause: perché e più elevato il prezzo del carbone, perché vi sono state abbondanti nevicate, per causa di un terremoto, perché il porto di Genova e stato ingombro per un lungo periodo di tempo, poche sono venute dei treni scanti.

Che cosa ne possono i ferrovieri in tutte queste cause?

Bruttamente nulla, conche essi avrebbero la possibilità ed anzi la probabilità di non risparmiare nulla in fin d'anno e si sarebbero quindi scoraggiati. Invece i premi essi li ricevono in qualunque modo vadano gli affari dell'azienda.

Vi e nel sistema del premio un luogo, ma sicuro e preciso ed immediato fra l'opera maggiore e più diligente dell'operaio e la remunerazione che egli ottiene.

Il salario a scala mobile.

Un ultimo sistema col quale si

riesce ad interessare gli operai al buon andamento di un'azienda e quella della scabita mobile che e' soggetto al sistema della partecipazione al profitto.

Abbiamo visto che questo sistema della partecipazione al profitto presenta gravi inconvenienti per l'impossibilita di determinare in modo preciso questo profitto.

Col sistema della scabita mobile si cerca di dare alle variazioni del salario una base oggettiva. Uno dei motivi principali che evocano spinto gli imprenditori a dare agli operai una partecipazione al profitto e' il desiderio di farli partecipare alle vicende di prosperita e di crisi che sono attraversate dall'industria, in guisa di legati alle sorti di essa. Ma abbiamo veduto come la partecipazione al profitto incarna gravi difficoltà e non possa generalizzarsi. Con tutto ciò era desiderio di molti di potere trovare un metodo di salario, che senza essere i difetti della partecipazione ai profitti, contribuisse a togliere le cause di controversie industriali, che si manifestano specialmente nei momenti di passaggio dell'industria da una situazione all'altra.

Gli scioperi si verificano invece in momenti di prosperita dell'industria quando gli operai volendo avere parte in questi guadagni, scioperano per avere aumenti di salario, ed in momenti di crisi quando gli imprenditori avendo scarsi guadagni vogliono diminuire il salario agli operai e questi si oppongono e scioperano.

E' pensato di trovare un mezzo che eviti a queste due cause di controversie facendo sì che il salario aumentasse automaticamente in periodi di prosperita e diminuisse in periodi di crisi. E' difficile stare nel definire quale fosse l'indice migliore della produttività e delle crisi di un'industria. Era necessario avere dei criteri precisi per valutare questi periodi di prosperita e di crisi senza dover calcolare le cifre dei profitti degli imprenditori, e che come sapete vedemmo e' troppo gelosa per essere posta in pubblico.

Questo criterio oggettivo lo si e' trovato per talune industrie nei prezzi di vendita dei prodotti dell'industria. Quando i prezzi sono elevati si può supporre che le condizioni dell'industria sieno buone, quando i prezzi sono

no bassi vuol dire il contrario. quindi l'aumento o la diminuzione dei prezzi: ecco l'indice da siderato delle mutazioni delle condizioni dell'industria.

Questo sistema non è però adatto a tutte le industrie. In parecchie di luogo ed in convenienti e va contro al suo fine stesso che è quello di far variare i salari in rapporto nelle condizioni dell'industria. Se scala mobile è adatta per quelle tali industrie in cui l'elemento principale del costo di produzione è dato dal salario stesso, soprattutto nelle industrie minerarie in cui il costo di produzione va distinto in due categorie principali: da una parte le spese generali che restano su per giù fisse, spese di interesse, ammortamento e manutenzione del capitale fisso impiegato in questa azienda; e dall'altra parte il salario dei minatori e di tutti gli altri operai. Si compari il prezzo come un'industria di questo genere in cui un elemento del costo costituito dalle spese generali e dall'interesse ed ammortamento del capitale rimane su per giù fisso, i prezzi delle merci si possono facilmente far variare in ragione del prezzo del

prodotto venduto.

Se il carbone si vende, supponiamo, a 10 scellini la tonnellata, ed il costo di produzione è di 3 scellini per spese generali e 4 scellini per salari, il profitto è di 3 scellini per tonnellata. Se il prezzo del carbone aumenta a 12 scellini, siccome le spese generali rimangono fisse a 3 scellini, è possibile aumentare i salari da 4 a 5 scellini per tonnellata, che il profitto crescerà ancora da 3 a 4 scellini per tonnellata. Si vede dall'esempio, come, in caso di aumento del prezzo del carbone, sia possibile aumentare i salari pur ottenendo ancora profitti cresciuti.

Ma vi sono industrie in cui l'elemento salario costituisce un elemento assai meno importante del costo di produzione, esso non rappresenta del 60 o 65 per cento del costo di produzione ma eccede solo il 10 o il 5%, e allora una variazione che si verifici in questo elemento è una variazione che può essere elisa da tante altre circostanze. Lo stesso aumento dei prezzi può essere eliso da qualche altra circostanza. Nelle industrie della filatura del cotone certo l'elemento lavoro è assai meno importante, esso costituisce una percentuale del costo di produzione

ne che assolveria fosse il 10% del costo totale del filato. Orò quindi darsi che il prezzo dei filati aumenti del 20%, ma non sia tuttavia possibile aumentare i salari, poiché il filatore deve comprare il cotone grezzo ad un prezzo aumentato del 20% e magari di più. Orò anzi verificarsi perciò, persino il caso che ad un aumento dei filati corrisponda una diminuzione dei profitti. C'è una legge empirica la quale può esprimersi a proposito delle variazioni dei prezzi delle merci, e cioè le variazioni dei prezzi sono esagerate violenti quando si tratta di materie prime, e meno e meno che si passa delle materie prime ai prodotti finiti, le variazioni di prezzo sono minime. Per esempio, nel cotone grezzo gli sbalzi di prezzo sono enormi e variano da un anno all'altro in modo grandioso, per esempio da tre a sette pence per libbra. Se vediamo il vestito, ossia le variazioni dell'ultimo grado, queste sono minime. I setti non fanno mica delle variazioni nei prezzi dei vestiti a seconda dell'aumento del prezzo dell'annata nelle materie prime, essi tengono prezzi normali abbastanza alti sempre. Così pure le pelli subiscono variazioni enormi alla

fine dell'802 e nella prima metà del 1908 il prezzo delle pelli è diminuito del 40 o 50 %; eppure nel prezzo delle scarpe nessuno se n'è accorto essendoci rimasto invariato se pure non ha avuto tempo d'aver ad aumentare. Si può dunque concludere una legge empirica per cui le variazioni dei prezzi sono tanto più violente quanto più le merci e grezze e si indeboliscono man mano che queste merci subiscono processi di lavorazione più completa.

Date queste osservazioni, può darsi che un industriale abbia un prezzo fissa variato nei filati mentre invece nei cotone la variazione di prezzo sia stata enorme. Orò darsi che egli veda ad un prezzo maggiore ma che ad ogni modo da questo aumento di prezzo egli non ritragga profitto ma resti ancora in perdita. Se in quella industria fosse applicata la scala mobile per i salari che cosa accadrebbe? Quando il prezzo aumenta deve verificarsi un aumento nei salari, e cioè nel caso eccezionale l'industria avrebbe una perdita ulteriore.

Questa è una difficoltà che impie-

cia l'applicazione delle scale mobile in parecchie industrie. Ci sono poi altre difficoltà. Per la buona applicazione di questo sistema bisogna scegliere una base conveniente, perché non possiamo mica immaginare che gli operai si adattino a veder diminuito indefinitamente il salario col diminuire dei prezzi. Essi vogliono un punto fermo; essi ammettono che possa variare fra quattro o sei lire al giorno, ma, se ritengono che quello lire sia la somma indispensabile per la loro vita, non vorranno che il loro salario venga ridotto al di sotto di questo prezzo.

Ora dove si fisserà questo punto minimo? - In quale sarà il momento nel quale comincerà la variazione tanto per i salari come per i prezzi? - E se c'è un punto minimo non ci sarà un punto massimo al di là del quale non possa andare il salario dell'operaio?

Si tratta quindi di stabilire quel massimo e quel minimo entro cui possono verificarsi le variazioni di salario. Dettami mezz'ora questa punto f. cile.

Questo scale mobile, già difficile a stabilirsi sul principio, richiede poi esenti

me variazioni e non può rimanere fissa per lungo periodo di tempo, e se per un po' di tempo si taglia ragione ad ogni controversia perché si variano i salari in ragione delle condizioni dell'industria, ne suscita altre perché richiede sempre nuovi adattamenti della scale mobile alle varie condizioni dell'industria. Se si verificasse una nuova invenzione industriale che introduca macchinario nuovo e più perfetto, il quale permetta di lavorare ad un costo più basso, vi sarà tendenza alla diminuzione di prezzo, quindi i prezzi vorranno diminuiti in confronto al livello in cui si trovavano precedentemente non per una causa momentanea come per prosperità o per crisi, ma per una causa permanente, quindi l'operaio si dovrebbe adattare ad una diminuzione di salario. Se l'operaio lavora a cottimo, egli potrà guadagnare ugualmente lavorando una maggiore quantità di merce, quindi la necessità di variare la base del cottimo, perciò una nuova serie di prezzi, stabilisce una nuova serie di salari. Ecco una controversia che non consisteva più nelle determinazioni del salario da momento a momento, ma nella

determinazione di una nuova scala mobile.

Queste sono le ragioni per le quali il sistema della scala mobile non si è esteso a molte industrie. Si per finì è rimasto nel campo minero ed anche un po' nel campo metallurgico.

Il sistema della scala mobile dà luogo a controversie nuove, che sono più raffinate, direi così, di quelle che si combattono intorno alla determinazione del salario in quanto che queste nuove controversie richiedono delle cognizioni assai precise da ambedue le parti, tanto da parte dell'operaio come da parte dell'imprenditore intorno ai diversi elementi del costo di produzione, alle variazioni continue che il progresso industriale produce negli elementi del costo di produzione, richiede che si tenga d'occhio e tutte le variazioni nell'equilibrio del mercato.

Il sistema della scala mobile insomma non è certamente consigliabile in un periodo di organizzazione industriale non molto progredito.

Ho accennato fin qui alle controversie nella determinazione del salario,

entro di proposito in questo argomento.

Capitolo XVIII

DEI CONFLITTI TRA CAPITALE E LAVORO E DELLE LEGHE OPERAIE

Ragione per cui i conflitti tra capitale e lavoro destano maggior interesse

Delle controversie nella determinazione degli altri prezzi non è mestieri occuparsi perché esse vengono risolte con metodi commerciali, col metodo dell'offerta e delle domande. Così è inutile parlare delle controversie che possono sorgere riguardo agli interessi ed alle rendite perché esse avvengono fra persone esperte che sanno bene in quali basi stabilire l'accordo. Ma invece le controversie per la determinazione del salario le quali avvengono fra imprenditore da una parte ed operaio dall'altra sono più interessanti delle altre perché i modi di determinazione del salario non hanno ancora raggiunto quel grado di perfezione e di

commerciabilità perfetta che ha raggiunto invece la determinazione delle remunerazioni degli altri fattori della produzione. Nessuno si preoccupa o si dovrebbe preoccupare delle controversie che avvengono in Borsa per la determinazione del prezzo di un titolo perché esse viene stabilite fra persone espertissime dei loro affari. Invece quelle che si verificano per la determinazione del salario eccitano di più l'opinione pubblica e danno luogo a moltissimi provvedimenti anche di Stato perché si è ritenuto che una delle due parti si trovasse sotto un certo punto di vista in condizione di inferiorità nella contrattazione del prezzo del lavoro e si è voluto quindi metterla in condizione di parità perfetta. Inoltre le contrattazioni che avvengono sul prezzo del cotone, del grano e del vino e di un titolo in Borsa sono contrattazioni che intorciano meno gli uomini perché riguardano o sembrano riguardare piuttosto le cose. È vero che al di là di questi secoli di grano, di questi ottobi-
xvi di vino, di questo cotone vi sono persone che possono essere influenzate molto dalle variazioni dei prezzi, ma in un grado ulte-

riore, mentre invece quando si parla di salario, si vede subito le persone intorciate e quindi non si tratta del prezzo di una merce qualunque ma del lavoro di una determinata persona.

Dico prima di queste controversie in quanto possono essere risolte indipendentemente dallo Stato e poi discorro dell'intervento dello Stato per regolarle.

Della inferiorità dell'operaio nel contratto di lavoro.

È certo che se noi consideriamo l'imprenditore singolo e l'operaio singolo, senza far conto delle leggi e delle unioni con cui sono venuti a diminuirsi le condizioni di inferiorità in cui questi si trovano singolarmente presi, l'operaio si trova indubbiamente in una certa condizione di inferiorità nel contratto, inferiorità che può condurre ad un salario minore di quello che sarebbe il salario normale in condizioni di perfetta parità.

La prima inferiorità che in sé di l'operaio ha origine di rendere la propria merce (lavoro) mentre invece una ingiustizia

di uguale intensità non ha l'imprenditore.
 E queste esigenze del lavoratore e determinate
 dal fatto che la vendita è necessaria per la sua
 esistenza. Se egli non è sorretto da forze che gli
 permettano di aspettare, dovrà vendere il suo
 lavoro a qualunque prezzo fusa di poter vivere.
 Invece l'imprenditore non ha sempre una
 uguale urgenza; l'imprenditore ha mezzo
 di poter aspettare, senza preoccupazioni ecces-
 sive per la propria famiglia. L'imprenditore
 ha una certa urgenza anche egli di lavorare
 perché se tarda a stringere il contratto di la-
 voro e la sua fabbrica si trova inoperosa il capi-
 tale in esse impiegato richiederà spese di in-
 terazione e cui non corrisponde nessun pro-
 dotta, dovrà andare incontro a multe per
 mancata consegna di merce, ecc. Ad ogni
 modo i danni cui egli va incontro non so-
 no così immediati e così imponenti per lui
 come lo sono per l'operaio pel quale si tratta
 di vita o di morte.

In secondo luogo una condizione
 per poter contrattare bene da una parte e
 dall'altra e quella di conoscere anche bene
 tutti gli elementi che influiscono su quel

contratto e sulla determinazione del prezzo.
 In borsa compratori e venditori, rialzisti e ri-
 bazzisti sono persone che si suppone sieno a co-
 gnizione degli elementi che influiscono sulla
 variazione di prezzo di quelle determinate mer-
 ce. Invece l'operaio e l'imprenditore sono divo-
 samente muniti di cognizioni riguardo alla
 determinazione del salario poiché l'impreu-
 ditore è sempre una persona la quale ha de-
 contrattare con molte altre persone, egli co-
 nosce abbastanza bene il mercato del lavo-
 ro in quanto che ha continuamente offerte
 di lavoro ed a seconda che le vede aumentare
 o diminuire avrà un indice per vedere qual
 sia la condizione del mercato sotto quel
 rispetto e quindi se egli debba essere portato a
 dare salarii più elevati o meno. L'impreu-
 ditore conosce anche i prezzi e cui vende
 la sua merce, le variazioni che subiscono i
 suoi prodotti, la sua materia prima. Di so-
 lito poi è abbonato a giornali tecnici e com-
 merciali che tutti i giorni gli portano il
 listino dei prezzi dei prodotti primi, essi
 liberi, del macchinario, ha riviste che gli in-
 dicano quali sono le probabili tendenze del

mercato, quali previsioni si possono fare per il futuro.

L'operaio non ha niente di tutto questo, non conosce quale sia l'effetto del lavoro. Quindi se l'imprenditore gli dice: non ho bisogno di voi, ci sono tante altre persone che giornalmente vengono ad offerirsi, - che cosa potrà rispondere l'operaio se non che altro sussidio ed è solo? non potrà dir nulla. L'operaio di solito non è dotto, non tiene dietro alle condizioni dell'industria, quindi non può né ribattere nulla se l'industriale, occorrendo difficoltà di vendita nel prodotto, gli abbassa il prezzo del salario.

L'operaio, a differenza dell'imprenditore, non è abituato a contrattare e per questo solo fatto egli si trova in condizioni psicologicamente inferiori.

Oltre tutti questi elementi è possibile che il contratto di lavoro venga fatto piuttosto a vantaggio dell'imprenditore che non dell'operaio, che il salario venga fissato ad un livello più basso che sarebbe il salario normale in un mercato perfetto.

Ciò in condizioni normali. Saggio

poi quando siamo in condizioni di crisi quando ci sono tante di disoccupati, questi vanno nel paese chiedendo lavoro, fanno dimostrazioni per ottenere qualche lavoro pubblico del Municipio o dallo Stato ed essi hanno qualche mercata, per essere temporaneamente impiegate per lo sgombrato della neve. Allora ognuno cerca di arrivare nel primo e si offre per qualunque prezzo tanto è il timore di rimanere fuori.

Lo scopo essenziale delle leggi (Trade-unions in Inghilterra; syndacati professionali in Francia ecc.)

La prova rimedio a questa condizione di cose ed a ristabilire l'equilibrio sono venute le leggi operaie che dal punto di vista economico dobbiamo considerare come associazioni di operai intese a ristabilire l'equilibrio che era continuamente rotto quando gli operai dovevano da singoli contrattare. Le leggi operaie devono dare il mezzo di aspettare costituendo dei fondi per gli operai disoccupati, e devono dare all'operaio, o almeno ai rappresentanti loro delle leggi, cognizioni relative al com-

meccio ed all'industria, devono dare il mezzo di superare i momenti di crisi coi fondi accumulati.

Dei lati pericolosi e dannosi dell'azione delle Leghe

Se questi sono gli scopi delle leghe non c'è da dire che sieno sempre raggiunti. Di vizi di alcuni difetti che queste organizzazioni di leghe presentano soprattutto nei loro inizi, e specialmente quando a capo vi siano persone che non hanno compreso quale sia la vera funzione economica delle leghe e delle unioni operarie e si propongono altri fini che possano anche riuscire dannosi all'industria.

Vi sono delle leghe che non si accorgono di adempire a quelle funzioni che sono le loro proprie e vogliono imporsi ed intromettersi agli imprenditori, nel preteso interesse delle classi operarie quali sono i metodi che devono essere adottati nell'organizzazione dell'impresa, quindi vietano per esempio di adottare certe macchine nuove. Questi intromettersi, queste intrusioni delle leghe operarie nella organizzazione interna dell'fab-

brica ritardano il progresso economico. In un primo momento le macchine nuove possono essere dannose alle masse operarie, ma in seguito riusciamo utili in quanto riducono il costo e faranno sì che a fronte di altre circostanze quella merce sia preferita, causano l'abbasso ulteriore delle macchine e di tutte le società in generale.

Quindi compito delle leghe non dev. essere già di combattere le macchine ma quello di spostare il lavoro da un luogo ad un altro, da un industria ad un'altre, in guisa da riparare ai danni della disoccupazione temporanea.

Un'altra cosa unionista che può essere dannosa e quella relativa all'apprendistaggio. Uno dei ragionamenti che fanno le leghe è questo. Se impediamo o restringiamo il numero degli apprendisti accade che il numero degli operai si sarà ridotto o sarà stazionario quindi sarà meno vicini di essere impiegati anche ad un salario più elevato e potranno imporre salari come a noi piaceva. Questa limitazione dell'apprendistaggio quando sia

compiuta in rapporto alle condizioni pec-
 manenti dell'industria fuo anche esecuti-
 le ed impedire un afflusso scagionevole di ope-
 rai innumanti di slancio temporaneo e per-
 soggetto dell'industria, ma nei periodi nor-
 mali una limitazione dell'apprendistagi-
 gio e dannosa perche condurrà a dare
 il monopolio del lavoro agli operai in un
 momento ulteriore ma se questo solo eccoe
 scando il costo di produzione. Quindi dove-
 essere aumentato il prezzo delle merce, il
 che porterebbe come conseguenza la riduzio-
 ne della produzione e perciò della maestran-
 ze, cosicche alla lunga gli operai finiremo
 a trovarsi nelle condizioni di prima ad
 anche in condizioni di regresso per la con-
 correre delle industrie dei luoghi non ti-
 ramaggiati dall'unianismo.

Non dirò nulla dell'opposizione
 che talvolta fanno le leghe al salario e cot-
 tino perche abbiamo già dimostrato que-
 le sia il vantaggio di questo salario per gli
 stessi operai.

Nei secoli andati usavasi anche
 molto una forma di azione da parte delle

leghe o, come allora dicevansi, corporazioni
 di arti e mestieri che era quelle del diritto
 al mestiere, forme di azione che tende a risor-
 gere. Nelle corporazioni di arti e mestieri era
 stabilito che il calzolaio non potesse fare il
 ciabattino, che il falegname non potesse
 fare lo stoffettaio e così via. Qualche cosa di
 simile si vorrebbe fare oggi.

Ora queste gelosie di mestiere nel-
 l'industria sono dannose, perche nell'indu-
 stria moderna, in cui ci sono sempre varie
 zioni nelle tecniche, come si fa a definire
 precisamente quella classe che deve fare
 quel lavoro e non quell'altro? Vi saranno
 sempre operazioni miste che potranno esse-
 re compiute indifferentemente dall'uno
 e dall'altro. Si vorrebbero inoltre a creare
 facilmente dei veri e proprii monopoli di
 certe classi operai i quali non potrebbero
 mantenersi e danno dell'industria.

Un'ultima tendenza di alcune
 leghe e quelle di stabilire con nome im-
 perativo agli operai dipendenti di lavoro
 fisco. Lo punto di questo metodo si vede
 adattato spesso nelle industrie in cui spe-

disregolano le leggi. Se l'operaio è isolato l'imprenditore ha mezzo di licenziarlo e con queste minacce può ottenere da lui maggior lavoro, ma quando gli operai sono uniti in legge il licenziamento è un po' più difficile perchè può provocare sospetti di solidarietà degli altri operai con quelli licenziati. In certi statuti è anche stabilito che, malgrado il salario a cottimo l'operaio non possa lavorare al di là di un certo punto.

Ciò allo scopo di diminuire le disoccupazione e di ottenere salari più elevati.

Sta ciò è una semplice illusione, è l'illusione di una quantità fissa di lavoro da compiersi. È una illusione simile a quella della legge fissa dei salari la quale supponeva che ci fosse una quantità fissa di salario da assegnare agli operai. Non è vero che gli imprenditori debbano per fare una quantità fissa di lavoro. La quantità di lavoro è in relazione al costo del lavoro: se il costo è basso la domanda sarà più grande e quindi potrà essere compiuta una

massa maggiore di lavoro, se il costo del lavoro è alto evidentemente il costo del prodotto aumenterà e quindi diminuirà la domanda. Si dovrebbe dare alle leggi il consiglio opposto, perchè solo spingendo al massimo la produzione si potrà avere un costo più basso e quindi una domanda maggiore.

✓ azione delle leggi rivolta ad elevare le condizioni delle classi operaie.

✓ associazione non contraddice alla libera concorrenza

Si è fondate anzi e inverso l'azione che le leggi esercitano nel senso della elevazione delle condizioni e soprattutto dei salari delle classi operaie.

È come le Leggi riescano in questo intento e facile vederlo.

abbiamo detto, nel discorso precedente intanto alle Leggi operaie, che l'operaio singolo di fronte all'imprenditore si tiene privo di mezzi per poter efficacemente contrattare il prezzo delle manovre di opera perchè le due parti sono disugualmente

armate nella lotta.

L'imprenditoria è solo di fronte a molti, conosce la tendenza del mercato, le condizioni dell'industria, le possibilità di proficua azione più o meno elevati; mentre l'operaio, sprovvisto di quelle cognizioni, è sempre esposto al pericolo di trovarsi privo dei mezzi di sussistenza.

Le leghe non faranno quindi altro che ristabilire le condizioni di uguaglianza fra imprenditori ed operai, contrattando esse per conto degli operai il prezzo della mano d'opera, tenendosi al corrente delle condizioni del mercato, dei prezzi delle materie prime e finite, delle condizioni di crisi e di prosperità di ogni industria, provvedendosi di un fondo pecuniario con cui sussidiare quei lavoratori che venissero a trovarsi momentaneamente disoccupati.

Le leghe che si proporranno con simile risultato effettivamente avvantaggeranno gli operai mettendoli in condizioni di poter giustamente ottenere per il prezzo quale è veramente il prezzo del mercato in libera concorrenza.

Qualuno ha detto che le leghe costituiscono una violazione della libera concorrenza, perché molti operai riunendo si insieme fanno cessare le concorrenze fra gli stessi operai. Ora ciò non è perché suzi una delle condizioni della libera concorrenza è appunto quella che vi sia uguaglianza iniziale di condizioni fra i contraenti, il che per gli operai si ottiene soltanto per mezzo dell'associazione.

Le leghe operai, l'aumento dei salari e l'impiego delle macchine.

Da un altro punto di vista senza l'azione delle leghe può riuscire favorevole agli interessi degli operai ed anche, in fondo, agli interessi dell'industria. Finché gli operai sono disuniti e si occupano tentano di salire miserissimi e chiedono l'imprenditore che deve combinare insieme i diversi fattori della produzione, vedendo che il fattore lavoro si può avere ad un prezzo esagerato preferisce nell'organizzazione della sua industria il fattore lavoro, che non il fattore macchine, preferisce, per esempio, impiegare 100 operai ed una sola

macchina, anzichè 50 operai e due macchine. Le leghe quindi secondo sè che surmontino i prezzi del salario, cambiano le convenienze di usare i diversi coefficienti di produzione, stimolando l'imprenditore a cercare e creare perfezionamenti nel macchinario.

È un fatto osservato da tutti che le leghe stimolano alle invenzioni ed all'adozione di nuovi processi di produzione. Così nell'industria del cotone, il telaio meccanico fu introdotto largamente in seguito alla pressione delle Leghe. In Italia abbiamo avuto, di quest'azione, un esempio negli scioperi agrari del 1900 che portò, non all'adozione di macchine agricole, per la produzione delle quali si impiantano anche in Italia importanti stabilimenti. Sul principio questo fu un danno per gli operai, ma ad esso si poté arguitamente ovviare coll'emigrazione, poi la stessa agricoltura per mezzo dell'introduzione più larga di concimi, di macchine, e di mezzi più perfezionati di lavorazione, profitti e risorgere di una parte di quelle maestranze che ora stata espulsa. f. 1/10

Questi stessi fenomeni si sono osservati su vasta scala nelle industrie. Un grande industriale inglese, W. Rathbone, in un articolo della Contemporary Review scrive: "Noi imprenditori abbiamo, più di quanto siamo inclinati ad ammettere, i miglioramenti nei nostri metodi di produzione alle fermanze ed indipendenza delle coalizioni operai. Le nostre intraprese vengono e le nostre costanze formano l'indizio del mondo. L'energia e la pertinacia delle leghe ha fatto sì che si approssimero leghe che altrimenti non sarebbero state possibili dagli imprenditori e dai politici; tutte cose che tendono a migliorare il commercio inglese...."

Ogni imprenditore intelligente ammetterà che la sua fabbrica od officio, fornito di tutti i comodi e congegni protettivi prescritti dal Parlamento per vantaggi e protezione degli operai è ora divenuta - sebbene un gran dispendio e sacrificio - una proprietà più produttiva sotto ogni rispetto e che il profitto per l'imprenditore è aumentato e causa delle migliori condizioni in cui i suoi operai

sono stati posti.
 La regola comune del salario. La
 selezione fra gli operai e fra le fabbriche
 che.

Anche da un altro punto di vista
 le leggi operai, finché si limitano ad esec-
 rare la loro azione nelle contrattazioni del
 prezzo del lavoro, possono essere utili, cioè
 nella determinazione di un criterio o regola
 uniforme del tasso del salario. Se que-
 sti contrattano isolatamente coll'impre-
 ditore, vi possono essere variazioni da caso
 a caso secondo l'abilità di contrattazione,
 invece colle leggi tutte queste variazioni
 singole nel salario pagato all'operaio ven-
 gano a scampar via: tutti sono pagati alla
 stessa staccia, specialmente nel salario a
 cottimo. E che effetto produca questa re-
 gola comune nella determinazione del
 salario?

Questo, che gli imprenditori saranno costretti
 ad impiegare nei loro stabilimenti sol-
 tanto quegli operai i quali possono rivale
 e guadagnare quel costo salario minimo.
 Se il salario normale minimo è stato fissato

in 5 lire, l'imprenditore non impiegherà
 se non quelli che gli potranno rendere in
 proporzione: gli altri saranno tenuti fuori
 della fabbrica. Ciò può essere utile e danno-
 so per quegli operai che hanno abilità inferior-
 re alla media, ma alla lunga ciò porta ad una
 selezione della massa operai, in quanto che gli
 operai, vedendo che non si può essere impiegati
 nelle fabbriche dominate dalle leggi se non
 quando si sia in grado di rendere quelle tal-
 somma stabilita dalla legge, cercheranno di rag-
 giungere quel livello. Di questo elevarsi nel
 livello della classe operai direttamente spanno
 se dalle leggi non si hanno molti esempi in
 Italia, sebbene in qualche legge più sentite, più
 forte, più ricca, che sa meglio contrattare, ciò
 si sia già verificato. Per esempio l'Associazione
 tipografica che è forse l'associazione operai
 più potente nel nostro paese e stata la ce-
 trice di scuola tipografica e, dopo l'ultimo
 sciopero dei tipografi avvenuta a Torino, ha
 imposto che nessun stabilimento potesse occu-
 rare fra i proprii operai se non quelli che han-
 no conseguito in questa scuola un certificato
 di idoneità e che si obbligassero a frequentarla

È evidente che a questo punto l'incossese della legge, per quanto possa momentaneamente trovarsi in conflitto cogli interessi degli imprenditori in realtà è uguale. E gli industriali stessi lo riconoscono e sussidiano essi stessi queste scuole nelle quali gli operai vengono ad acquistare migliori attitudini e qualità.

Inoltre se con l'adozione di queste regole si ottiene una selezione fra gli operai in quanto che soltanto quelli aventi un certo grado di abilità possono entrare nelle fabbriche, ne proviene anche una selezione fra gli industriali, giacché quelli che non sono aderenti alle unioni non arrivano a loro disposizione che la mano d'opera più deprecata e finiscono per cadere nella lotta della concorrenza, giacché vale sempre meglio, e l'esperienza comune lo prova, pagar bene una persona più che sia abile ed accorta nell'esercizio del suo mestiere, che non pagare poco un operaio inabile ed incapace. E' avere inoltre nella propria azienda impiegato operai più abili che godono di quel determinato salario più elevato induce a stimolarne la pro-

attività, il che non si può fare se non impiegando macchine costose; quindi anche per questo motivo la grande industria che organa le regole umaniste del lavoro finisce per prevalere sulla piccola industria dove si rifugiano gli operai inabili, societti delle fabbriche aderenti le regole comuni. Anche le leggi perciò in questa selezione fra operai ed industriali finiscono per far prevalere quelli che sono meglio armati nella lotta della concorrenza.

Le legge e la pace industriale. Le legge compensatrici - Le associazioni tra imprenditori

Finalmente le leggi, non sul piano cipe della loro formazione, ma quando sono più antiche e più salde sono anche le tutelatrici della pace sociale piuttosto che provocatrici di scioperi. Gli scioperi sono facili a darsi e una maestranza senza che si vede di potersi imporre con una sospirazione istantanea dal lavoro, dove le leggi hanno pochi aderenti e non hanno fondi. Dove gli operai possono confidare, in caso di sciopero, nei sussidi della solidarietà e della pubblica carità,

allora gli scioperi sono frequenti perché costituiscono un periodo di riposo e di baldoria a spese dei simpatizzanti.

Quando le leghe, coll'andar del tempo si sono ragionate, e cominciano ad avere nelle loro casse qualche decina di migliaia di lire, allora sono esse le prime a sconsigliare gli operai dallo scioperare. Nell'Inghilterra ci sono unioni operarie che proteggono nelle loro casse in denaro o in titoli anche qualche milione di lire. Queste leghe non avranno anzitutto potuto raggiungere una tal forza se non promettendo agli aderenti qualche cosa di più che non sia la semplice esistenza in caso di sciopero; di solito esse si obbligano di pagare sussidii in caso di disoccupazione per cui si industriali o per malattia dell'operaio, di vecchiaia, di invalidità al lavoro, provvendo alle spese di sepoltura in caso di morte, dando sussidii alle famiglie, ecc.

È chiaro che gli amministratori di simili unioni vedano a rilente nel proclamare uno sciopero il quale facile scomparire in pochi giorni dalle cese

dell'Unione gran parte del patrimonio destinato a sussidiare i vecchi, gli invalidi, le famiglie del morto. I soci stessi dell'unione o della lega avranno forse poco interesse allo sciopero che li potrebbe privare dei sussidii ulteriori dell'Unione. Si aggiunge poi che tutte le persone, per regola generale, diventano conservatrici quando hanno qualche cosa da perdere. Questo fatto si verifica anche nei redattori delle leghe operarie i quali in principio mirano soltanto a farla all'industria ^{dello sciopero} perché, se sottentra un periodo di calma e di pace, i leghisti scompaiono, si sciogliono dagli impogni colla lega. Ma quando la lega comincia ad accumulare fondi, e l'interesse del segretario della lega e di tutta la burocrazia che finisce per impiantarsi che nulla turbi il pacifico e progressivo svolgimento della lega e che essa possa tranquillamente e periodicamente riscuotere gli interessi dei capitali che possiede, le quote dei soci e provvedere alle spese normali della società. Perciò sono piuttosto inclinati a transigere, a cercare una via di pacifico accomodamento

che non si proclamasse uno sciopero. Ma non
 ecci con una situazione secondo cui questi
 dirigenti delle leghe piuttosto credano di
 aver conquistato la vittoria quando hanno
 avvertito che non quando hanno proclamato
 lo sciopero. Così vede difetti nelle leghe più
 antiche e più forti che sono poste una que-
 stione di limitazioni al diritto di sciopero. In
 fatti lo sciopero non può essere proclamato dai
 soci, ma dal voto concorde della sezione lo-
 cale, perciò pare parere favorevole della se-
 zione provinciale ed ancora del comitato
 centrale.

Naturalmente poi quando lo scio-
 pero scoppia esso avrà una portata assai
 più grande e delle conseguenze più gravi
 che non i piccoli scioperi sporadici di pri-
 ma.

Egli industriali però hanno com-
 preso che l'unica tattica possibile per po-
 ter resistere agli scioperi era quella di con-
 tropporre alle leghe fra operai delle associa-
 zioni fra industriali altrettanto forti e po-
 tenti.

È naturale che quando si trovano

di fronte due leghe ambidue ricche per ade-
 renze e per fondi, entrambe avranno interesse
 se di evitare lo sciopero. Succede così quello
 che è avvenuto nel passaggio dal regime
 feudale allo stato moderno.

Nel regime feudale le lotte erano gio-
 maliere; nel regime costituzionale invece,
 poiché il costo di una guerra si valuta a
 milioni ed anche a miliardi, i governanti
 cercano tutti i mezzi per evitare le guerre
 e preferiscono ricorrere agli arbitrati.

È tanto più facilmente l'accordo
 fra imprenditori e operai si ottiene in quan-
 to che sia gli uni che gli altri danno affidato
 se le rappresentanze dei loro interessi non
 a imprenditori ed operai lavoratori ma ad
 un corpo speciale di persone esperte, ad
 una burocrazia di queste leghe la quale in
 per più, ha le stesse origini e la stessa forma-
 zione. Si è notato anche nei paesi più pro-
 grediti un passaggio del personale dirigen-
 te delle leghe operaie e quello degli impren-
 ditori o viceversa a causa di una differenza
 di stipendio, essendo che spesso sono nominati
 per concorso fra persone perite e tecniche.

Capitolo XVIII

L'INTERVENTO DELLO STATO NEI CONFLITTI TRA CAPITALE E LAVORO - CONCILIAZIONE, PROVVISORI, ARBITRATO, EGG.

Ed eccoci arrivati alle questioni della conciliazione e dell'arbitrato le quali non si possono discutere se prima non si dica dell'intervento dello Stato nei conflitti fra operai ed imprenditori, inquantochè se la conciliazione e l'arbitrato furono concepiti anche per iniziativa delle leghe, spesso però iniziatore di uffici comuni di conciliazione è lo stato il quale riconosce come un interesse generale della società che la tranquillità sia conservata e che le lotte ed i conflitti fra imprenditori ed operai siano precisamente composte:

Il mutarsi dell'atteggiamento dello Stato in rapporto a questi conflitti. Delle leggi per fissare il massimo del salario ed il minimo dell'orario e per vietare le coalizioni e gli scioperi alla libertà completa del lavoro

La posizione attuale dello stato di fronte a questi conflitti fra operai e imprenditori è cambiata, incompletamente da quello che era in passato, raggiungendo per il momento uno stadio di giusto equilibrio il quale però non è certo che abbia a durare. Vi fu un periodo di tempo in cui lo stato aveva assunto una posizione completamente contraria agli operai. Nella storia economica è noto l'editto inglese dei lavoratori promulgato dopo la grande peste che aveva desolato quel paese. Dopo quella peste il numero dei lavoratori si era stato talmente ridotto che essi ricevevano salari che erano considerati come elargizioni dagli imprenditori, ed allora fu promulgato un editto il quale proibiva qualsiasi legge o ogni tentativo di sciopero e fissava un minimo di ore di lavoro ed

un massimo di salario, comminando per
 ragione penale per quegli operai che pre-
 tendessero orario minore o salario maggio-
 re, ed altresì per quegli imprenditori che
 si accanziavano a pagarli.

È in Inghilterra fu però anche il
 primo stato in cui fu riconosciuto il diritto
 allo sciopero ed alla coalizione.

Primo lo Statuto di Giorgio III
 comminava tre mesi di carcere per chiunque
 avesse indotto operai allo sciopero e lo
 licea sterline di multa per i padroni con-
 vinti di averlo per far diminuire i sa-
 larîi. Se conseguente erano risolte, ottor-
 rati alle libertà del lavoro, coalizioni se-
 grete che erano peggiori delle coalizioni
 aperte. E sebbene lo Statuto di Giorgio II
 sembrò altrettanto severo cogli operai che
 cogli imprenditori nella scelta la legge
 finì per gravare soltanto sugli operai,
 perchè come diceva già Adamo Smith, le
 leghe degli operai costituite da parecchie
 centinaia di operai ed anche da qualche
 migliaio di operai, sono presto note, presto
 scoperte dalle polizia, mentre l'accordo

fra tre o quattro imprenditori si può star
 fero nascostamente. Fu nel 1824 che l'In-
 ghilterra riconobbe la libertà di sciopero e
 di coalizione.

Con un atto del 1873 la legislazione intorno
 al diritto di sciopero e coalizione fu rivedu-
 ta, e fu stabilito che qualunque mezzo re-
 tto delle leghe per raggiungere il proprio
 intento fosse legale purchè non esistesse vio-
 lenza manuale né minaccia di danno gra-
 ve. Fu anche riconosciuta la legalità di ste-
 bilire picchetti nelle vicinanze degli stabi-
 limenti per persuadere gli operai a non re-
 carsi al lavoro.

Confronto fra il codice penale cassato e
 quello vigente in Italia. Libertà di sciopero
 e repressione delle violenze e minacce.

Ora noi la legislazione fu più
 lenta a riconoscere il diritto degli operai
 di associarsi insieme e sciopero per rag-
 giungere il loro intento.

Il codice penale cassato diceva
 all'articolo 385:

Economia Polit. e Segis. Invest. Anz. 26^a

« Qualunque concerto formato fra coloro che danno lavoro agli operai il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del modo sivo, merci, derrate od altre cose, se tale concerto sia seguito da un principio di esecuzione, sarà punito col carcere estensibile ad un mese e con multa da lire cento a tremila ».

Articolo 386:

« Ogni concerto di operai che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere, impedire o rincarare i lavori, sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, semprechè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione ».

Articolo 387:

« Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, i principali istigatori o promotori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi ».

Questi articoli proteranno il fianco a parecchie entriche, ed era sola apparante l'equità dei concetti ispiratori di essi, per che, come già abbiamo osservato, mentre i concerti fra operai sono facilmente sospetti;

quelli fra imprenditori sono nascosti e sfuggono alle investigazioni della giustizia. Inoltre che cosa si doveva intendere per « ragionevole causa »? I giudici dovevano stabilire caso per caso per stabilire se gli operai avevano o no una ragionevole causa per domandare un aumento del salario.

Ed in che modo, con quali criteri fuo un giudice giudicare in materia siffatta?

È solo il fatto compiuto che fuo dimostrare se la causa era ragionevole o meno. Quindi da questi articoli provenivano sentenze spesso ingiuste che offendevano il senso comune di equità e che variavano inoltre secondo il criterio personale di ogni giudice. Ben fece per ciò il codice attuale a variare gli articoli citati in questo senso:

Articolo 165:

« Chiunque con violenza o minaccia costringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria e del commercio, è punito con la detenzione fino a venti mesi e con la multa da lire cento a tremila ».

Articolo 166:

« Chiunque con violenza o minaccia

ragione o fa perdere una occasione o sospensione di lavoro, per imporre sui adoperati, sia a padroni ed imprenditori una diminuzione ed un aumento di salari, ovvero fatti diversi da quelli precedentemente consentiti; e punito colla detenzione fino a venti mesi.

Articolo 167:

Quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da tre cinquemila a cinquemila.

Quindi non più investigazione da parte dello Stato intorno alla causa giusta o alla ragionevole causa di far sciopero; ciò che può portare ad un'applicazione di pena da parte della giustizia è il fatto di voler raggiungere quei determinati intenti con violenza o minacce. Ed è giusto che lo Stato, pur mantenendosi neutrale intorno alle ragioni del conflitto, intervenga nel caso di minacce di danno grave alla vita delle persone perché qui non siamo più nel campo della libertà di lavoro o di associazione ma nel campo

di un reato comune.

Il problema dell'arbitrato

Al grado la tendenza delle leggi specie, ed essere della loro potenza di cercare di eliminare le cause di conflitto, tuttavia si può dire che non fraggi giungano senza che avvenga qualche sciopero o qualche serrata, qualche controversia. Si discorre anche sovente di arbitrato come mezzo di risolvere rifatte controversie.

Si discute a questo riguardo se si debba essere arbitrato libero ed arbitrato obbligatorio. Però il problema della conciliazione non è così semplice come potrebbe parere dell'annunciazione di queste parole: arbitrato libero ed arbitrato obbligatorio; e le parole stesse debbono essere dilucidate con un'preliminare esame della natura delle controversie che l'arbitrato dovrebbe essere chiamato a risolvere.

Le due categorie delle controversie tra capitale e lavoro: 1°/re in all'interposizione ed esecuzione dei contratti vigenti - 2°/re relativi alla conclusione di contratti nuovi.

Le controversie possono essere divi

in due grandi categorie che hanno natura profondamente diversa, tanto diversa che mentre per una non vi è dubbio che l'intervento dello Stato sia perfettamente legittimo, per l'altra questi dubbi si pongono.

Le due specie di controversie che possono sorgere fra capitale e lavoro sono queste: o si tratta di questioni che si riferiscono all'interposizione ed all'esecuzione dei patti precedentemente conclusi fra le parti, o si tratta di questioni relative alle conclusioni di nuovi patti fra le due parti.

Sotto il nome di patti precedentemente intervenuti fra le parti si devono comprendere anche tutte le disposizioni legislative che regolano il lavoro delle donne e dei fanciulli, gli infortuni sul lavoro ed il riposo festivo. Vi possono anche essere delle consuetudini locali che regolano le condizioni del lavoro e possono far sorgere questioni intorno al modo di interpretarle ed eseguirle.

Di fronte a questioni siffatte, il compito dello Stato è semplice e chiaro; non c'è dubbio anzi che un magistrato

dello Stato debba intervenire per risolvere le controversie sorte intorno a patti precedentemente conclusi ed a norme consuetudinarie, giacché queste controversie nulla presentano di diverso dalle comuni controversie, anzi è evidente che gli organi giudiziari sono appunto creati allo scopo di risolvere le controversie che sorgono intorno a questi contratti ed interpretazioni della legge, lo Stato mancherebbe altrimenti ad una delle sue fondamentali funzioni che è quella di rendere giustizia a tutti i cittadini, e quindi anche agli imprenditori ed agli operai che contrastano intorno ad un patto concluso.

Per ragioni di opportunità lo Stato può delegare la definizione delle controversie di tal genere che sorgono fra capitale e lavoro alle magistrature ordinarie ovvero a magistrature speciali, ma non ha che lo scopo di trovare quell'organo che possa dare affidamento di far meglio. Prima del secolo XIX vi erano magistrature speciali per ognuno dei tipi di controversie che potevano sorgere: tribunali di commercio, tribunali

industriali, tribunali civili e tribunali penali, tribunali ecclesiastici e tribunali nobiliari. La legislazione del secolo XIX ha avuto piuttosto la tendenza di unificare, creando una magistratura unica che non avesse carattere di classe.

In questi ultimi tempi per rispetto alle questioni fra operai ed imprenditori e involso di nuovo un concetto opposto, vale a dire, si è ritenuto che la magistratura ordinaria, per difetto di dotto in materia di diritto, non poteva avere tutte quelle specialità e cognizioni tecniche relative alle diverse industrie ed alle costruzioni vigenti. Si ricorre quindi ad appositi tribunali di giustizia speciale composte in parte di operai ed in parte di industriali e presiedute da un magistrato, ed altre persona imparziale. Non dubbio che nel far questo lo stato abbia operato bene perché non si trattava di cambiare per nulla il diritto esistente, ma solo di trovare l'organo giudiziario incaricato di risolvere nel modo migliore le controversie insorte.

Per questo genere di controversie

dunque è evidente che l'arbitrato debba essere obbligatorio, e non si può neppure chiamare arbitrato perché si tratta di sentenze che hanno forza esecutive e che, naturalmente, non si stipulano col consenso delle parti, salvo, si intende, il diritto di appello alla magistratura superiore.

Tisano poi altre controversie, che si riferiscono non più alla interpretazione ed alla esecuzione dei patti precedentemente intervenuti, delle leggi esistenti, o delle consuetudini invalse, ma alla creazione di patti nuovi fra le parti, nel cambiamento, nella variazione di patti che fino a quel momento esistevano fra le due parti. Come subito si comprende la natura di siffatte controversie è profondamente diversa da quella delle prime. Non si è mai ritenuto che la magistratura dovesse intervenire in queste questioni. Sarebbe lo stesso come se taluno facesse citare dimanzi al conciliatore quel capollano che si astinse a domandare nove lire di un capello per quello cui siamo disposti a spendere soltanto otto lire. Nello stesso modo che sarebbe esagerata una sentenza che

obbligasse il cappellaio a vendere il cappello per sei lire invece che per otto, il proprietario di una casa a venderla per cento mille lire quando egli ne pretende centocinquanta, così e' aguzza che lo stato costringa l'industriale a produrre 5 lire al giorno quell'operaio che a suo piacere ne vale solo quattro. E' la vecchia teoria del giusto prezzo che torna a far la sua comparsa, malgrado che gli economisti l'abbiano le cento volte dimostrata falsissima e priva di qualunque significato.

Per questo riguardo però non si può dire che lo stato non possa fare qualche cosa. Diccome e' interesse sociale che non si verificino controversie prolungate fra capitale e lavoro, le quali evocano danno non solo alle due parti ma anche alle altre classi sociali, così lo stato può aver convenienza e stabilire non dico degli organi di magistratura, ma degli organi di conciliazione, degli uffici di conciliazione composti di persone che possono ispirare alle due parti contendenti fiducia nella propria imparzialità. Lo stato può chiamare anche queste due parti dimozzi all'ufficio di conciliazione che può interve-

nire, mettere una buona parola, cercare di obviare la controversia, suggerire una soluzione che possa sembrar equa. L'ufficio di conciliazione potrà anche dare non una sentenza, una decisione vera e propria, ma un lodo nel quale sia indicata quale sembra la via migliore, l'opinione più equa.

Concludendo diciamo che lo stato deve necessariamente intervenire quando si tratta di controversie relative all'interpretazione di fatti esistenti e di leggi già promulgate, con magistratura ordinaria o speciale, le cui sentenze danno aver forza obbligatoria, non deve invece intervenire per le controversie nuove, almeno nel senso che non può pronunciare sentenze aventi carattere esecutivo, ma solo tanto per tentativi di conciliazione fra le parti. Un breve cenno sulla legislazione inglese e francese.

È maggiore presa d'incalce si trovano appunto per questo rispetto nello studio che ho descritto: hanno creato una magistratura per risolvere obbligatoriamente la prima serie di controversie ed anche uffici di conciliazione per la seconda specie di controversie.

In Inghilterra per la prima specie

di controversie, non vi è una magistratura speciale, in quanto che si ricorre alla magistratura ordinaria, ai giudici di pace soliti. Per la seconda specie di controversie la legge del 1896 deferisce una certa autorità al ministro del commercio, il quale quando sorgano certe controversie che si riferiscono alla conclusione di nuovi patti del lavoro può anche, di sua iniziativa, anche senza bisogno della domanda di una o di ambidue le parti fare una specie d'inchiesta intorno alle cause che hanno determinato il conflitto e può invitare le parti a costituire un ufficio di conciliazione. Se le due parti sono conciliate dietro gli uffici di questo conciliatore nominato dalle due parti per invito suo allora finisce il conflitto, se invece le parti non si sono concordate allora la controversia finisce colla pubblicazione sulla Gazzetta del lavoro del lodo del ministro del commercio. Se visti di questo lato non è legale ma puramente morale, ma ha grandissima forza perché quando, dopo una controversia prolungata, rimasti inutili tutti i mezzi di conciliazione offerti dalle parti il mi-

nistro del commercio viene a dire: «le ragioni e di questa fra le due parti, oppure la controversia dovrebbe essere risolta in questa maniera, e ciò, naturalmente, influisce nella pubblica opinione, contro la cui pressione è difficile resistere. x/103

Lo stesso sistema è attuamente in vigore in Francia. Sin dal 1806 Napoleone, essendo pregato per Lione, avessaputo della esistenza da antichissimo di una magistratura la quale compiva le controversie che intervenivano fra operai e fabbricanti di seta, e visto il buon risultato di questa magistratura, la estese a tutta la Francia. E' questa la magistratura dei probiviri che ha lo scopo di risolvere le controversie della prima categoria con sentenze obbligatorie. Per le controversie della seconda categoria la legge del 27 dicembre 1892 stabilisce che in caso di controversie collettive fra operai e padroni per qualche modificazione dei patti esistenti riguardanti sia il salario che l'orario di lavoro, una o tutte due le parti possono rivolgersi al giudice di pace (corrispondente al nostro pretore) che ne deve arrivare alla parte necessaria. Se l'arbitrio è venuto

da una sola parte il giudice poteva invitare le due parti a nominare i propri rappresentanti, cinque per parte - che insieme nominano un arbitro d'accordo *locus*, o in caso di dissenso l'arbitro è nominato dallo stesso giudice di pace. Se la conciliazione non venga raggiunta, venga emessa una decisione la quale però non avera forza obbligatoria, ma soltanto persuasiva.

La legge sui proibiviri in Italia. Costituzione dei collegi dei proibiviri.

Elettorato ed eleggibilità.

In Italia, su per giù, ci siamo ispirati a questi esempi con la legge del 15 giugno 1890. Per decreto reale, ventiti gli interezati e la Camera di commercio si costituiscono dei collegi proibivirali la cui competenza si estende ad una determinata regione e ad una data industria. In questi collegi si fanno delle liste elettorali, le liste elettorali sono formate dalla giunta comunale dei comuni che sono comprese nella giurisdizione del collegio proibivirale.

Possono essere ammessi tutti gli uomini e le donne che esercitano una determinata in-

dustria ed un determinato commercio in quel le circoscrizione, i quali abbiano almeno 25 anni, siano essi operai ed imprenditori. Tutti indistintamente hanno il diritto di elettore, lo attivo, il diritto di elettore passivo e proibiviri si acquista soltanto a 25 anni e si estende tanto agli uomini quanto alle donne. Questi elettori sono chiamati ad eleggere separatamente i proibiviri operai, ed industriali in numero che varia dai 10 ai 20 membri per ogni collegio.

Il presidente è nominato dal Governo: questi è persona appartenente alla magistratura ed ha i requisiti per essere nominato giudice conciliatore, ma non deve essere invece eleggibile e proibiviro sia degli operai sia degli imprenditori per evitare che i suoi interessi vengano coltivare piuttosto con una o con l'altra parte. Dal seno di questo collegio proibivirale che è piuttosto ampio, mentre per risolvere una controversia e ne glio un numero più limitato di persone, si traggono due organi distinti. C'è un ufficio di conciliazione ed una giuria.

l'ufficio di conciliazione.

L'ufficio di conciliazione ha il compito di conciliare le parti: e' composto di due membri, uno operaio, l'altro imprenditore; e' presieduto dal presidente o da un vice-presidente delegato dal presidente.

Naturalmente alle lunghe manovre mandosi una giurisprudenza in questi colli, alla quale si metteranno i precisi - questi, siccome hanno il compito di conciliare le parti e non di risolvere obbligatoriamente la controversia, hanno una competenza quanto mai vasta: essa si riferisce in fatti, senza limite di somma, a tutte indistintamente le controversie che possono sorgere sul salario pattuito o da pattuirsi, sul prezzo del cotone eseguito o in corso di esecuzione, sul lavoro eseguito, sull'esecuzione dei fatti di lavorazione, sulle questioni relative all'imperfezione del lavoro compiuto dagli operai, sui compensi per il cambiamento nella qualita della materia prima o nei modi di lavorazione, sui guasti recati dall'operaio agli oggetti della fabbrica, sulla indennita per l'abbandono della fabbrica ed il licenziamento

mentre prima che sia compiuto il lavoro o tra scorso il termine pattuito, allo scioglimento del contratto di lavoro, ecc., ecc.

Le decisioni dell'ufficio di conciliazione non sono obbligatorie per nessuna specie di controversia non passibile della seconda categoria, e nemmeno per le sentenze delle prime categorie in quanto della decisione della commissione di conciliazione s'è appello alle giurie.

Vi e' una sanzione contro coloro che rifiutano di adire all'ufficio di conciliazione, ed e' questa che alle parti e proibito di ricorrere alle vie giudiziarie se prima non sono andate dimanzate all'ufficio di conciliazione, quindi tutti i tribunali dovranno dichiararsi incompetenti e risolvere le controversie anche della prima categoria quando non sia dimostrato che quella questione e' gia' stata discussa in seno all'ufficio di conciliazione.

Inoltre se la controversia e' stata portata dimanzata all'ufficio di conciliazione, esse una delle due parti ha dichiarato di adire

alle decisioni dell'ufficio stesso mentre l'altra ha dichiarato di non eccettarlo, soltanto quella parte che ha richiesto di aderire alle decisioni dell'ufficio di conciliazione aveva diritto di ottenere il giudizio protercino dinanzi alla magistratura.

La Giuria

Se si tratta di una controversia e per un valore non superiore alle 200 lire, dell'ufficio di conciliazione si può appellare alla Giuria, se supera questo valore si appella alla magistratura ordinaria.

La Giuria si compone del Presidente del Collegio probivirole, di due membri operai e due membri imprenditori, ed è presieduta da questa persona improzabile. La giuria ha competenza solo fino all'ammontare di 200 lire ed ha competenza soltanto per quelle questioni che si riferiscono all'interventazione dei fatti già conclusi e per quella circoscrizione, e le sue sentenze sono inappellabili al magistrato ordinario non per mancanza di competenza ed eccesso di potere, per es., quando la giuria, eccedendo i limiti prefissi alla sua competenza abbia dato sentenze.

in materia di valore superiore alle 200.

Dinanzi alla magistratura probivirole, le due parti non possono essere tutelate da avvocati o procuratori. Questa disposizione è stata dettata per evitare che si inflittano se la causa litigiosa anche dinanzi a questa speciale magistratura. Siccome del resto si tratta di persone tecniche dell'arte, si deve supporre che conoscano le condizioni in cui si svolge il lavoro e non abbiano perciò bisogno di avvocati. Così pure è vietato presentare memorie scritte e tutelate dai propri interessi, perché allora l'intervento dell'avvocato che si vuole evitare sarebbe avvenuto sotto forma di comparse, di conclusioni ecc. Si possono anche chiamare in causa persone che abbiano compiuto i 14 anni. E questo si comprende, perché essendo spesso impiegati nel lavoro persone infermi e 14 anni, sarebbe stato per loro a costo di quei maggiori prozoni avere interesse con loro.

Critiche alla legge sui probiviri.

La questa organizzazione eccetera delle nostre legislazioni, furono messi al

cuni appunti, in quanto che si disse, per es., che troppo esigue s'è la limitazione a 200 lire. La buona prova fatta da questa magistratura speciale e la giurisprudenza la quale si era formata nel frattempo abbastanza copiosa aveva dimostrato l'utilità di questa magistratura probiviale, aveva ed ha contribuito a terminare molte controversie per cui colla sua giurisprudenza che tende a diventare sempre più uniforme, ha impedito il rinovarsi di alcune controversie.

Oltre che l'estensione delle controversie di valore superiore alle L. 200, si vorrebbe fosse creata una magistratura probiviale più ampia, superiore, in quanto che si osserva che l'appello al pretore ed ai tribunali ordinarî per le sentenze della giunta, è spesso inefficace e talvolta può riuscire dannoso per la poca conoscenza tecnica della magistratura ordinaria. Si desidererebbe, per esempio, un collegio probiviale provinciale cui si potrebbe appellare; si formerebbe così una giurisprudenza più uniforme, più chiara, per circoscrizione più ampia quale è la provincia, e siccome tali decisioni potrebbero farsi

facilmente venir raccolte.

Sarebbe pure opportuno, dicono nel cuni, che, quando si tratta di questioni un po' vaste, più complicate fosse permessa la presentazione di memorie scritte. Ne si può negare che, anche dal punto di vista tecnico, se non legale, la presentazione di memorie scritte, potrebbe valere, per es., per valutare l'influenza dell'adozione di una macchina nuova nell'industria il che non si può spesso facilmente dimostrare a voce.

Finalmente un rimprovero che va mise fatto alla magistratura dei probiviri era che si estendesse soltanto alle controversie nell'industria e non a quelle riguardanti l'agricoltura.

Le controversie più gigantesche che si ebbero negli ultimi 5 anni in Italia furono quelle agricole: si trattava di controversie della seconda specie, ma, anche a questo riguardo l'intervento d'una magistratura probiviale poteva essere utile
La conciliazione nel lavoro delle risaie.

È di questo desiderato di molti il legislatore si è già reso interprete non per

tutta l'agricoltura e per tutta Italia ma
alla legge sulle risse.

In occasione di quelle legge per
le risse si dettarono anche norme per la
conciliazione e per l'arbitrato.

Infatti nell'art. 27 di tale legge
è detto che in ogni comune dove ha luogo
la coltivazione del riso, e fino alla costituzione
di un apposito collegio provinciale, dovrà
essere eletta una commissione di concilia-
zione composta di 5 membri: due saranno scel-
ti fra i coltivatori d'opera, due dai locatori
d'opera ed il 5° commissario che ha l'ufficio
di convocare la commissione e scelto d'accor-
do fra le due parti, e, in caso di bisogno, si
nominerà dal presidente del tribunale del
circondario.

Questa è una procedura diversa da
quella seguita per la costituzione dei tribunali,
perché il presidente è nominato dal governo.

Quali sono le controversie che ven-
gono deferite a questa commissione di concilia-
zione? Soltanto quelle di carattere indi-
viduale o generale fra conduttori e locatori
d'opera, riflettenti l'interpretazione o l'esecu-

zione dei patti esistenti e delle consuetudini
in vigore. Le controversie sono tanto quelle
individuali che riguardano un locatore
o un conduttore d'opera, quanto quelle
generali che riguardano fra le masse dei
conduttori o dei locatori.

La Commissione di conciliazione
funziona come organo amichevole, composto
e non ha bisogno di seguire tutte le norme
stabilite dal Codice di procedura.

È convocata e voluta dai commis-
sari o dai contendenti o di uno di essi.
Convocata la commissione, essa esamina la con-
troversia, si formula i precisi termini in rappre-
senta verbale nel quale verranno anche trascritte
le ragioni addotte dalle due parti conten-
denti e la risoluzione adottata. Deve farsi con-
stare se la risoluzione sia stata votata ad una
maggioranza di voti
poiché le conclusioni sono diverse. Se fu vota-
ta ad unanimità, cioè anche dalla parte
rappresentante dei locatori o del conduttore
d'opera ovvero dalla parte che ha fatto la do-
manda, si comprende che la decisione abbia
maggior forza morale e giuridica che non

la soluzione che fu adottata soltanto da una parte. Della risoluzione della Commissione è dato avviso alle parti, nei modi prescritti dal regolamento, entro 5 giorni, ed il verbale celebrato e poi depositato nella Cancelleria del Tribunale.

Quando tale risoluzione fu presa ad unanimità e resa esecutiva nei modi e nei termini indicati ed ha forza come sentenza e può essere impugnata solo in certi determinati casi, che non è nemmeno il caso di ricordare qui.

Costano sì e che il legislatore, dopo di aver detto qual è l'effetto della sentenza dettata ad unanimità di voti, si è scordato di accennare gli effetti di quella accolta a maggioranza di voti.

Chi si riferisce indebitamente (cosa vuol dire questa parola?) di edice se questa Commissione può essere condannato dal Tribunale nella perdita di una cauzione. Questa cauzione è formata a garanzia dell'esecuzione del contratto col deposito del 10% dei salari per i locatari d'opere e per una somma equivalente da parte dei conduttori d'opere.

Ho voluto riavere questa legislazione anche per la incertezza sua la quale dimostra come si trovano in un campo relativamente nuovo; il legislatore non ha trovato neppure il modo di esporre chiaramente i suoi intenti e gli effetti dei suoi provvedimenti. E se tante difficoltà, tante incertezze esiste per la controversia che si riferiscono all'interpretazione dei patti già esistenti e delle circostanze mi insalvo, tanto più mi deve essere per la risoluzione delle controversie riguardanti patti nuovi.

vi. 113
 L'arbitrato obbligatorio nella Nuova Zelanda

In alcuni paesi si sono voluti creare organi di arbitrato pure per la seconda specie di controversie. L'esempio famoso è quello della Nuova Zelanda nel qual paese, si dice, non si conoscono gli scioperi, fu scritto un libro riflettente la Nuova Zelanda e col titolo « nel paese dove non si sciopera ». Si dunque non si scioperebbe per queste leggi del 1894 dell'arbitrato obbligatorio, legge che fu poi ritoccata nel 902, 904, 905. I principi di tale legge sono questi;

Gli scioperi e le serrate sono vietate. Le controversie fra capitale e lavoro debbono essere tutte portate dinanzi alle magistrature create dalla legge.

Nessuno che sia imprenditore isolato od operai isolato ha il diritto di chiamare l'altra parte in causa.

La legge riconosce soltanto le leggi degli imprenditori e le leggi o sindacati degli operai. Per essere queste unioni in diritto di chiamare l'altra parte dinanzi agli uffici di arbitrato devono essere composte di almeno 7 persone ognuna, e devono essere registrate ossia aver presentato copia dei loro statuti e regolamenti ad un apposito ufficio che si chiama appunto ufficio del registro.

Quando interviene una controversia fra capitale e lavoro, queste possono essere portate da ciascuna delle due unioni dinanzi agli uffici di conciliazione che sono nominati per metà dai sindacati operai e per metà dai sindacati degli imprenditori.

Il presidente è nominato d'accordo fra le parti, o, se manca questo accordo,

dalla corte giudiziaria di quella circoscrizione. Di questi uffici di conciliazione ce ne sono molti per le diverse circoscrizioni e per i diversi gruppi di industrie.

Si è voluto togliere agli operai ed imprenditori singoli il diritto di chiamare l'altra parte, per favorire le organizzazioni ed anche per avere un ente che fosse responsabile dell'osservanza dei patti.

Se il consiglio di conciliazione accede alla controversia, allora è finita e si dà atto di questa soluzione che diventa obbligatoria per le parti. Ma in pratica, nel 4/5 dei casi l'ufficio di conciliazione dà il suo parere, ma una delle parti o tutte due appellano alla corte di arbitrato la cui sentenza soltanto ha forza obbligatoria. Di corti d'arbitrato ve n'è una sola, composta di 5 persone: due nominate dal Governo su una lista presentata dalla legge degli operai e due su una lista presentata dall'imprenditore. Il presidente è giudice della corte suprema di giustizia.

Questa corte di arbitrato ha poteri esecutivi, può chiamare testimoni, deferire il giuramento, ottenere la produzione dei li-

bi delle parti, di manovra, ecc, le parti possono farsi difendere da avvocati. Le sentenze delle corte di arbitrato sono obbligatorie, ed hanno erga un "obbligatario" erga estesa in quanto non vincolano soltanto le parti in causa ma tutte le persone interese in quel la controversia.

È un principio di diritto, che è bene ricordare, che le sentenze della magistratura hanno valore solo per la controversia di cui si tratta e non per quelle altre persone che non sono comprese in giudizio, cosicchè una medesima questione può essere riproposta. Invece le controversie del lavoro che sono portate innanzi alla giustizia centrale hanno valore non solo per le due parti, ma anche per gli imprenditori tutti e per gli operai che sono impiegati in quella industria di cui si tratta.

Lo scopo di questa estensione straordinaria della validità di una controversia sola è questo, di evitare che gli industriali i quali non sono chiamati in giudizio ed a carico dei quali non è direttamente pronunciata sentenza possano pagare salari

inferiori e quindi far concorrenza a quelli che sono condannati dalle sentenze a pagare salari determinati.

Queste sentenze poi hanno un'efficacia solamente temporanea. Tenuto conto che possono entro un certo periodo di tempo variare le condizioni del lavoro in una regione o i prezzi di produzione ecc, è stato stabilito che dopo due anni si possa rivedere la sanzione di una precedente sentenza.

Quali le maniere di garantire l'osservanza dei patti?

Se unioni sia degli operai che degli imprenditori, possono essere condannate al pagamento di multe che possono andare fino alla somma massima di 12500 lire morte. Queste multe può essere rinviata ove si persista nel contravvenire alla deliberazione dell'arbitrato. Nel caso che l'Unione non sia in grado di pagare tal somma potranno i soci essere condannati individualmente fino a 250 lire per ciascuno.

Critica alle leggi neozelandesi ed australiane in materia di arbitrato obbligatorio e loro conseguenze gravissime e dannose

Questa è una legislazione che ha avuto per un certo periodo di tempo i suoi frutti. Ma ciò era dipeso dal fatto che in quel primo periodo di tempo la Corte di arbitrato aveva adottato una politica favorevole alle leggi operarie cui aveva sempre dato ragione. D'altra parte la resistenza dei padri imprenditori era difficile perché, essendo essi solibili venivano condannati a gravi multe. Si aggiunge poi la floridita dei commercii e delle industrie che consigliavano anche per un'altro verso di non violare le sentenze dell'arbitrato.

Dopo il 1907 però, pare che le cose siano cambiate alquanto. Ormai di tutto questa Corte di arbitrato ha visto la necessità di porre un freno alle pretese sguisate crescenti delle leggi, inoltre le condizioni delle industrie erano meno buone, la crisi si era fatta sentire anche laggiù e quindi alla Corte di arbitrato era parso meno equo far concessioni agli operai. Questi allora non ebbero

ritenuto di scioperare. Ed accadde persino che dopo uno sciopero che loro stessi si lesio, non condannare al pagamento della multa perché avevano violato la sentenza della Corte centrale e poterono pagare facilmente avendo ottenuto in causa dello sciopero un aumento di salario che in parte devolvettero appunto per la liquidazione delle multe. E così ne risulta che le multe, anziché dagli operai fu pagata dagli imprenditori.

Questa legislazione della Nuova Zelanda si è diffusa a tutti gli stati della Australia, e condusse a risultati uguali. Così i lavoratori del porto di Sidney si misero in sciopero contro la sentenza della Corte di arbitrato, minacciando che, ove fossero state comminate multe, avrebbero provocato lo sciopero generale di tutti gli operai i quali erano con loro solidali. Dimanzi a ciò le sentenze della Corte hanno ben poco valore.

Vi sono poi a fare altre considerazioni e gravissime: Le Corti di arbitrato, con questo sistema, hanno il diritto di fissare il salario che deve essere pagato dagli imprenditori all'operaio, l'ammontare dei cottimi, la durata del

lavoro, insomma la corte di arbitrato ha in mano questa forza sovversiva di legiferare intorno alle condizioni tutte dell'industria. Con quali criteri determinerà la misura del salario?

Qual'è il salario equo?

Nulla è più difficile a definirsi, nulla è più contrario alle teorie economiche. Non esiste né economia il prezzo equo perché per la detenzione del prezzo nessun altro ente può esistere fuori di quella contrattazione del mercato.

Dissolto le corti di arbitrato hanno poca stima delle teorie economiche ed hanno dovuto toccare qualche altra definizione per il salario equo, e qui sono sorte due tendenze. Gli operai hanno tendenza a definire salario equo quello che mette gli operai in grado di vivere secondo un certo modo, secondo il tenore di vita generale in un determinato momento.

Il concetto vaghiusimo ~~per~~ determinato delle sentenze stesse. Cioché se oggi le sentenze vengono a dire che il salario correlativo al tenore di vita è di 5 lire al giorno al minimo;

gli operai si abituano a vivere sulla base di questo salario considerato come un minimo ed a chiedere ed un salario maggiore come alla cifra normale. E così un ulteriore sentenza a prender nota di questo mutamento psicologico delle masse operaie, obbligando gli industriali a pagar loro un salario di 6 lire al giorno, e così via senza limite.

Gli imprenditori poi definivano il salario equo quello che può essere pagato secondo le condizioni dell'industria in quel determinato paese.

Anche qui è difficile poter stabilire con un giudizio, con una sentenza quali sono le condizioni dell'industria che permette di pagare quel salario, per es. di 6 scellini al giorno. Disaguerabile che le condizioni dell'industria fossero costanti, permanenti, invariabili. E sono effetto non nel tempo né nel luogo, come non lo sono nella spazia. Infatti gli industriali si trovano tutti in situazione, in condizione diversa: uno può avere più degli altri elevati pagando anche salari elevati.

mentre altri sarebbero ridotti al fallimento. Quale sarà il tipo d'industriale da prendere come modello?

Il migliore, quello abilitiamo secondo gli operai, il meno ben situato, il menoabile secondo gli imprenditori.

Il mezzogiorno si incarica di risolvere automaticamente questi problemi, ma un giudice non lo può fare.

Per risolvere questi problemi parisi, similmente, l'Australia ha fatto un altro passo innanzi sulla via degli esecutori. Siccome le Corti centrali di arbitrato potevano fissare un certo salario e gli imprenditori potevano sempre dire di non poterlo pagare, si disse: mettiamo gli imprenditori in grado di pagare quel certo salario, venne cioè di meno la protezione degli industriali non a favore degli industriali stessi ma perché potevano pagare dei salari determinati.

Bisogna quindi fare un altro calcolo complessivo: vedere qual è il costo di produzione in quella determinata industria, vedere se l'estero può fare concorrenza, ecc. Si è dovuto poi ancora stabilire la norma che era un indi-

striale non avesse voluto, malgrado la protezione largitagli, pagare un salario considerato come al fu delle Corti di arbitrato, dovesse esser messa un'imposta di fabbricazione uguale al dazio protettivo.

Ciò fu stabilito con una legge del 1° gennaio 1907. La prima applicazione che se ne fece fu per i costruttori di macchine svedesi. Il giudice aveva dichiarato con una sentenza dell'8 novembre 1907 che il salario dei manuali semplici addetti a quell'industria doveva essere di sette scellini al giorno, in quanto che esso è il minimo con cui possa essere numerato, diceva quel giudice, « un essere umano vivente in una società civilizzata ». Dato questo salario, siccome si era riconosciuto che nell'anno precedente in cui la sentenza era già entrata in vigore, gli imprenditori non avevano pagato quel salario che solo, secondo la definizione legale, può far vivere, il giudice li condannò a pagare multe, perfino di 125 mila lire, inoltre li obbligò per evitare il pericolo di violazioni successive, a versare una cauzione di 125 mila lire. Gli industriali condannati a versare

re quelle multe ed a prestare quelle cauzioni
 si rivolsero alla Corte suprema del paese.
 Queste non solo si opposero alla sentenza, ma
 dichiaro che essa non poteva esser promun-
 ciata in quanto che la costituzione dello
 Stato era contraria alla legge che era stata
 votata dalla federazione.

Nei paesi di lingua inglese e' e'
 questa usanza costituzionale che le corti su-
 preme di giustizia possono dichiarare nulle
 le leggi quando, nella loro opinione, que-
 ste siano contrarie alla costituzione.

Da noi no' non accade perche' chi fa le leg-
 gi e' il Parlamento che puo' farle anche in
 contraddizione allo statuto fondamentale.
 Per il momento dunque questa legisla-
 zione e' coronata fu impedita dal scio' della
 Corte suprema di giustizia, ma per breve
 tempo. Mutata la costituzione (e qui si
 pensa), la legge potra' essere ripresentata
 ed andare in vigore.

Ora si vede a quali estremi si avvi-
 ciniamo, puo' se ammettiamo che le
 corti di giustizia possono stabilire il salario
 equo, bisogna anche ammettere che gli im-

prenditori dichiarino di non poter pagare,
 e bisogna metterli in grado di poter pagare
 merce' un dazio protettivo. E questo non sara'
 che un passo, perche' anche la protezione
 doganale non e' un mezzo sicuro con cui
 gli imprenditori possono essere messi in gra-
 do di poter pagare determinati salari, bensi
 guerra che sia anche garantito agli impres-
 ditori un determinato profitto, e quindi le
 corti supreme di arbitrio dovranno stabilire
 quale sara' il profitto equo che dovra' essere
 concesso agli industriali in quelle determi-
 nate industrie, e siccome poi gli impresci-
 ditori non possono ottenerlo per forza questo
 profitto equo, le Corti dovranno stabilire in
 un ulteriore momento quali saranno i
 prezzi equi che gli industriali dovranno
 pretendere dai consumatori e questi pagare.
 Sara' insomma una legislazione che si do-
 vra' estendere a tutti i rami dell'attivitae'
 economica. E dovra' poi infine dare ai con-
 sumatori il mezzo di pagare quei deter-
 minati prezzi.

Ora tutto cio' ci permette di giun-
 gere facilmente alla conclusione che l'ecchi-

Questo obbligatorio dove essere condannato. 11/20/18

Capitolo XIX

LA LEGISLAZIONE SUL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

I principi informativi delle leggi
a tutela dei deboli ed incapaci

L'intervento dello stato non si limita a regolare i conflitti che possono nascere fra imprenditori ed operai. Vi è un'altra parte delle funzioni dello stato la quale ha bisogno abbastanza recente per quanto sono progno riscattare tracce anche in epoche passate. Tale funzione consiste nel regolare le condizioni del lavoro per quelle persone che sono incapaci e contrattare da sole opere per altre ragioni di ordine pubblico. Se la legislazione che tocca il lavoro delle donne e dei fanciulli, il riposo festivo, gli

infortuni sul lavoro e fino anche all'igiene si ad altri campi, come le malattie, l'immobilità, la vecchiaia. Ma anche così com'è la nostra legislazione offre campo ad uno studio abbastanza vasto.

Sarebbe vano venir ricercando i principi che regolano questa legislazione la quale si trova ancora in un primo stadio e comprende una serie di leggi che vanno formandosi a poco a poco e che danno ancora cose se saggiate nel cragivolo della esperienza.

Certo si è che, volendo enunciare qualcuno di questi principii, si può affermare che l'intervento dello stato si legittima quando si tratta di regolare le condizioni di lavoro di persone le quali non possono da se medesime provvedere al proprio contratto di lavoro, e difendersi contro i soprusi: le donne e i fanciulli si trovano appunto in queste condizioni, e difficile che essi possano unirsi in legge, in associazioni.

Non è soltanto nell'interesse di queste persone deboli che lo stato interviene, ma altresì per un interesse più largo,

quello delle generazioni future. Se per parecchie generazioni si seguita a chiamare le donne ed i fanciulli a lavori troppo lunghi e gravosi, si verifichera una degenerazione di tutta la popolazione dello Stato, con danno evidente sia sotto il punto di vista delle economie del paese, sia sotto il punto di vista politico.

Quindi per ragioni di giustizia, ed anche nell'interesse delle nuove generazioni e della società in generale, lo Stato interviene a regolare il lavoro delle donne e dei fanciulli.

Articoli di ordine pubblico poi hanno suggerito la legge sul riposo festivo, in quanto che si riconosce come utile dal punto di vista sociale il riposo festivo il quale, se pure non e sempre indispensabile e lavorativo, permette di salvare la propriamente e conservare il proprio corpo fuori dalle eccessive fatiche e protetta all'aria aperta.

Questa del resto e una regola che, senza bisogno di precetti legislativi, gia ve una osservata da tempo antico in certune

mi dell'attivita umana, specialmente nella agricoltura.

La legislazione sugli infortuni del lavoro puo essere giustificata in maniera diversa. Talvolta, avvenendo una disgregazione sul lavoro, non si puo far colpa all'una o all'altra delle parti, ma al rischio che si corre continuamente nell'esercizio di determinate industrie; e come l'industria deve sopportare i rischi dovuti da incendio, da mancate vendite, ecc., cosi deve sopportare questo per cui un certo macchinario puo essere cagione di danno o di festidio.

La legge del 1886

Osservando questi casi generali, vediamo quale sia la legislazione vigente.

La prima entrata e la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e posta la data del 26 gennaio 1886. Essa si limita ad esporre alcuni principii circa il lavoro dei fanciulli dicendo che essi non possono essere chiamati a lavorare nelle fabbriche in eta inferiore a 9 e a 10 anni se si trattava di minere, a 15 se si trattava di

lavoro pericoloso ed insalubre e se questi fanciulli non avevano un certificato comprovante la loro attitudine fisica al lavoro.

Per tutti questi fanciulli il lavoro non poteva prolungarsi oltre le otto ore.

Il lavoro notturno era proibito per i fanciulli che avevano meno di dodici anni; nulla a questo proposito era stabilito per le donne, e la legge non conteneva, poi alcuna norma per un'ispezione e per le sanzioni necessarie contro coloro che violavano la legge. Due soli ispettori dell'industria, davanti poi tre, dovevano sorvegliare questa organizzazione in tutta Italia, ossia che in molti casi la legge non era applicata.

La legge del 1902-1907

Col tempo si vide che la legge del 1886 doveva essere completata sotto molti rispetti.

Vi venne la legge del 19 giugno 1902 che in seguito fu ritoccata il 3 luglio 1907 e fusa poi con una legge 10 novembre 1908. Il regolamento è vecchio e deve essere rifatto perché si riferisce alla legge del

1902 ma vi è già un progetto di riforma di detto regolamento che attenda presto in mano.

L'età nell'ammissione al lavoro

La legge regola innanzitutto l'età delle persone che possono essere ammesse al lavoro. L'articolo 1° dice:

« Non saranno ammessi al lavoro negli uffici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'età di 12 anni.

Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'età minima dovrà essere di 15 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste, se non sono escluse le donne di qualsiasi età.

Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi e insalubri i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino ai 21 anni compiuti.

Nelle solfure di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico o scarico dei

formi e fanciulli che abbiano compiuti i
14 anni ».

Questo primo punto che stabilisce
dei limiti per rispetto all'età e chiarissi-
mo.

L'altro dove si compie il lavoro

Un secondo punto importante
è poi quello della definizione del luogo
dove si compie il lavoro perchè il divieto
di impiegare fanciulli e donne al di sotto
di una certa età è tassativamente stabi-
lito per certi luoghi, specifici industriali,
laboratori, cave, miniere, gallerie. Questo
espressione della legge era vaghe ed era
preciso necessario che il regolamento inter-
venisse a stabilire in modo preciso quali
fossero questi luoghi dandone la relativa
definizione.

Il regolamento vecchio diceva al
l'articolo 1°:

« E' proibito industriale o laboratorio... ogni
luogo ove si compiano lavori manuali di
natura industriale col mezzo di motori mec-
canici, qualunque sia il numero degli operai
adibiti. Quando non si adopera i motori, e

considerato officio o laboratorio ogni luogo dove
saranno riuniti normalmente più di 5 operai
di ogni sesso ed età ».

Secondo questo articolo dunque
quando si adottano motori meccanici non
si fanno indagini intorno al numero de-
gli operai impiegati. Questi motori poi
non è necessario che servano a tutto il lavo-
ro compiuto nello stabilimento, ma basta che
si tratti di una sezione sola o anche di un
lavoro singolo mentre tutti gli altri lavori si
no compiuti manualmente.

Nel primo capoverso di questo arti-
colo 1° è detto « ogni luogo, dove saranno riuniti
normalmente ecc... » normalmente significa
che il numero di 5 operai sia impiegato
abitualmente, giacchè se per qualche cir-
costanza straordinaria, per qualche gior-
no soltanto dell'anno il numero normale
di tre salisse e sei non vi sarà ancora l'ob-
bligo di osservare la legge.

Certo per evitare le facili frodi del-
l'industriale il quale potrebbe esgerire che il
numero normale degli operai impiegati
nel suo stabilimento non supera i 5 e che

soltanto eccezionalmente, proprio nel giorno in cui avviene l'ispezione, questo numero è salito sopra i 5, e fatto obbligo all'industria di dare una prova. Rinniti poi vuol dire che questo lavoro venga fatto con una certa colleganza ed interdipendenza fra i 5 operai. Certo non è richiesto che questa riunione avvenga nella stessa sala o nello stesso officio, possono essere considerati come luogo unico anche due sale separate da un corridoio o da una strada purché sitratti del medesimo lavoro concatenato.

Deve trattarsi poi di « lavori manuali di natura industriale » quindi non si estende la legge ai lavori di natura commerciale. In giudicato, per esempio, che la legge non si estendesse ai commessi di un bar o caffè, dove questi commessi non fossero adibiti alla preparazione delle bevande o degli alimenti che si vendono in quel bar o caffè. Così anche non sono soggettati alla legge le Diettrici dei laboratori in quanto non compiano un lavoro manuale ma rappresentano l'industria. Così pure non sono soggetti alla legge gli apprendisti que-

do però non godano di nessun salario e non siano tenuti affatto all'osservanza di un orario.

Siccome si tratta di un lavoro industriale si è ritenuto che questo lavoro deve essere compiuto a scopo di lucro o di remunerazione e quindi la legge non poteva riferirsi a tutti quei lavori che non hanno questo intendimento di lucro. Così si è stabilito che fossero esoggettati alle leggi le lavoratrici che sono emesse agli ospedali quando vi siano occupate persone diverse dalle infermiere.

Il regolamento continua nel capoverso secondo:

« I lavori delle arti edilizie sono... quelli che hanno per oggetto la costruzione, riparazione o manutenzione od anche il restauro di edifici pubblici o privati ».

Si dubita se la demolizione debba essere soggetta alla legge. La giurisprudenza finì per concludere che il concetto di demolizione non potesse scindersi da quello di costruzione. Ma il nuovo regolamento spiega meglio questo punto e dice: «.....

per lavori edilizi s'intendono quelli che hanno per oggetto la costruzione, manutenzione, riparazione o distruzione di qualsiasi opera edilizia compresi i lavori di arginature stradali o fluviali o di sterri che non abbiano scopi agricoli. Per i lavori di costruzione murarie, come per quelli che si compiono nelle case, miniere e gallerie, la legge è sempre applicabile anche se non è fatto uso di macchine, o se sono occupati operai in numero inferiore a cinque, purché fra essi vi siano donne o fanciulli.

Il libretto

Dopo l'età e il luogo di lavoro la legge regola un'altro punto importante che è quello del libretto.

È evidente la necessità per l'imprenditore di un libretto in quanto che senza di esso gli imprenditori non potevano sapere se il fanciullo che intendevano assumere nel proprio stabilimento avesse o no l'età ed i requisiti richiesti dalla legge. Quindi l'articolo secondo dice: « Non possono essere ammessi ai lavori contumiliati in questa legge o nel regolamento, di cui

all'articolo 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non siano forniti di un libretto o di un certificato me dico; scritto nel libretto, da cui risulti che se no sono e adatti al lavoro cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai comuni dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne o del fanciullo, che sono stati vaccinati, che sono nocivosi e adatti al lavoro in cui sono impiegati, che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1877, n. 2961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificata dall'autorità scolastica, e che abbiano

frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore o equivalenti.....

L'ufficiale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso a carico dell'operaio.....

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerlo saranno esenti da tasse di bollo ».

Il libretto ha dunque lo scopo di stabilire in modo sicuro l'età del fanciullo e della donna e l'idoneità di costoro al lavoro. Le visite mediche, fatte gratuitamente dall'Ufficiale sanitario comunale, sono dirette a stabilire la salute del lavoratore, che questi non è affetto da malattia contagiosa, se è adatto o non adatto al lavoro.

Per esempio, dai lavori delle fabbriche di piuminiferi sono esclusi i fanciulli e le minorenni che presentano carie dentarie.

Vi è l'obbligo di non addebi-
tarsi salvo caso di incapacità intellettuale.

lineale.

L'industriale non può dunque ammettere al lavoro il fanciullo inferiore ai 15 anni o donna minorenne senza libretto, deve accettarsi seri e idonei certificati del medico, deve farsi consegnare il libretto, consegnarlo, esibirlo agli ispettori, registrare nel libretto le date di ammissione al lavoro e quello di allontanamento, annotare i mutamenti di mestiere e restituirlo quando l'operaio cessa di appartenere all'azienda. Non può tener luogo del libretto alcuna dichiarazione di qualsiasi specie che sia fatta tanto dai fanciulli ammessi al lavoro quanto dai loro genitori, giacché queste attestazioni dei genitori potrebbero essere interzgate.

Durata del lavoro

L'articolo 7 della legge dice:

« I fanciulli di sesso e sesso dai 14 ai 15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del giorno, e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore.

Nel caso delle due mute, il lavoro

di ciascuna muta non superare le ore otto e mezzo.

La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'edificio, laboratorio, cantiera, galleria, casa o miniera, ed dall'atto dell'uscita dei medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi.

Veramente questa è stata una disposizione che ha costituito quasi un regresso di fronte alla legislazione antecedente perché quella del 1886 imponeva il limite di otto ore per i fanciulli dai 9 ai 15 anni. Quando si è discusso la nuova legge si disse che questo punto poteva essere mutato perché il legislatore del 1886 aveva voluto porre quel limite per i fanciulli in più tenera età, quindi erandoli ora esclusi fino ai 12 anni era inutile legiferare a questo riguardo.

Secondo l'ultimo rapporto di questo articolo non vengono calcolati nella durata del lavoro i riposi intermedi che sono obbligatori, il che vuol dire che il lavoro può cominciare ad esempio alle ore 6 1/2 e durare fino alle 19. La durata totale di

sulla di 12 ore e 1/2, da cui togliendo il riposo intermedio di 1 ora e 1/2, risulta l'orario legale di 11 ore.

I riposi intermedi obbligatori sono regolati dall'articolo 8:

« Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 8, ma non le 9 ore, di un'ora e mezzo almeno, quando supera le ore otto, ma non le 11, di due ore quando supera le 11 ore.

Quando concorre l'opposizione degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potrà essere limitato ad un'ora se il lavoro non supera le 11 ore, ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzione per più di 6 ore ».

Indipendentemente dalla legge sul riposo festivo è poi fatto obbligo alle donne di qualsiasi età ed ai fanciulli fino a 15 anni compiuti di un intero giorno di riposo (11 ore) ogni settimana.

Lavori pericolosi

Quelli si debbono intendere lavori pericolosi non è detto nella legge, la quale a questo riguardo si è riferita al regolamento, e questo ha fatto un'elencazione dei lavori pericolosi nei quali non sono ammessi donne minorenni fanciulli sotto i 15 anni, e non sono ammessi se non sotto certe condizioni.

L'articolo 11 dice: «..... Sono reputati lavori insalubri o pericolosi quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle seguenti tabelle:

TABELLA A

Industrie insalubri o pericolose a cui è assolutamente vietata l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli prima dei 15 anni compiuti.

- 1 - Macinazione e raffinazione dello zolfo.
- 2 - Fabbriche di polveri piriche, dinamite ed altri esplosivi.
- 3 - id di acido solforico o di acido nitrico.
- 4 - id di solfuro di carbonio.

- 5 - Fabbriche di fosforo, cloro, di cloruro ed ipoclorito di calce.
- 6 - id di cianuri.
- 7 - id di aglio di piombo e di bisacca e preparati antimoniali.
- 8 - id di sali di soda col metodo dell'acido solforico.
- 9 - id di ammoniaca, potassa e sali relativi.
- 10 - id di cianuro ferro-potassico e purgato giallo.
- 11 - id di colori dell'emulina e delle murexide.
- 12 - id di colori a base arsenicale e preparati arsenicali.
- 13 - id di colladio e colluloide.
- 14 - id di etori solforico ed acetico.
- 15 - Industria del raffinamento dei metalli preziosi.
- 16 - id delle dorature e argentature.
- 17 - id degli specchi con amalgame di mercurio.
- 18 - id della distillazione e raffinamento del petrolio.

- 19 - Industrie della lavorazione del piombo metallico e fonderie di carotteri.
- 20 - id della lavorazione dello zinco e preparazione del bianco di zinco.
- 21 - id dell'estrazione dell'olio dalle sasse e di altri olii grassi col solfuro di carbonio.
- 22 - id delle sordigue, ossia trattamenti di residui animali per la produzione di sostanze azotate diverse.

TABELLA B

Lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti è vietata o sottoposta a speciali cautele.

- 1 - Miniere.
- 2 - Cere e torbiere.
- 3 - officine di preparazione meccanica dei minerali e prodotti delle miniere e del carbone.

- 4 - officine metallurgiche e mineralurgiche.
- 5 - Impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità.
- 6 - Fabbriche di fiammiferi.
- 7 - id pirotecniche.
- 8 - Distillerie del catrame per l'estrazione della benzina, paraffina, olii minerali ecc.
- 9 - Manifatture dei tabacchi.
- 10 - Fabbriche di solfato di chinino.
- 11 - id di vetro, cristallerie, smalti, lastre, vetri, mousseline cartone.
- 12 - id di caoutchouc, gutta-percha ed emulsi.
- 13 - Concerie di pelli.
- 14 - Fabbriche di concimi setificativi.
- 15 - id di colla.
- 16 - id di carta o magazzini di carta.
- 17 - Tipografie.
- 18 - Molini di calcce, gesso, cementi, pozzolane ed amianto.
- 19 - Pasticceria, conditura e pulitura delle lane, dei cotonei, dei lini, della canapa, o della juta, dei crini, della piuma.
- 20 - Fabbriche di ceramiche.

21 - Cronico.

22 - Lavori nei porti.

Naturalmente questi due elementi che sono nel regolamento non possono rimanere separati perché la limitazione del lavoro possono cambiare: un lavoro che prima era pericoloso ed insalubre può invece diventare in seguito normale e viceversa. Quindi il regolamento stabilisce che per ogni decreto, sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità, del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore del lavoro queste tabelle possano essere modificate.

Non è necessario che questi lavori avvengano in uffici industriali; si estende per esempio ai lavori nei porti, - non in ordine di numero di operai, protetto il diritto dell'impiego nei fanciulli in una data categoria di lavori questo diritto si estende nelle forme di lavoro connesse. Per esempio il diritto di lavoro nelle fonderie di caratteri si estende anche nelle impieghettature dei caratteri in si faccia via.

L'articolo 13 poi dice che non si

possano impiegare le donne minorenni ed i fanciulli nelle pulizie dei motori, dei relativi meccanismi ed organi di trasmissione mentre sono in moto, e ciò indipendentemente dalle leggi sugli infortuni del lavoro le quale ha un campo più vasto. Queste disposizioni poi si applicano a tutte le industrie e non solo a quelle di cui all'articolo 41.

Lavoro notturno

La legge regola poi un punto nei sei importante che è quello del lavoro notturno.

La convenienza di questa legislazione fu determinata dal fatto che una convenzione internazionale avvenuta a Ginevra il 24 Settembre 1905 fra la Germania, la Svezia, l'Italia, l'Austria, il Belgio, la Spagna, l'Inghilterra, la Svizzera, ecc. questi stati si impegnavano a vietare il lavoro notturno alle donne in generale. La legge all'articolo 5 dice: « Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai quindici anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età. Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle situazioni ed in quei casi in cui il lavoro si applica

sia a materie prima, sia a materie in loro
ragione, suscettibili di rapida alterazione, quando
cio' sia necessario per sottrarre tali materie da una
prestata inevitabile».

Che cosa s'intende per lavoro notturno?
V'è necessario stabilirlo, e la legge, conti-

nando nello stesso art. 5 con si espone
« Per lavoro notturno s'intende quello che
si compie fra le venti e le sei, dal 1° ottobre
del 31 Marzo, e dalle ventuna allecinque del 1°
aprile al 30 settembre ». Vi è una eccezio-
ne a questa regola: " Dove il lavoro sia
ripartito in due mute esso potrà cominciare alle
ore 5 e protrarsi fino alle 23. Però queste di-
sposizioni riguardanti la durata del lavoro
nel caso delle due mute si protrarranno sol-
tanto sino al primo gennaio 1911, perche a
quella data entrerà in vigore l'articolo secun-
do della convenzione di Berna del 26 settem-
bre 1906. Questa convenzione ha stabilito che
il lavoro notturno dove per tutti finire alle
22, ad eccezione soltanto di certi lavori che
sono stati elevati nell'articolo 8, ultimo
capoverso, della stessa convenzione e che si
guardano la fabbricazione dello zucchero

greggio, la pectinatura e la filatura della
lana.

Norme igieniche e protettive

La legge stabilisce anche delle nor-
me igieniche e protettive per gli operai in
generale oltre quelle le quali sono giu' con-
tenute nella legge sugli infortuni del lavoro.
L'articolo 10 infatti dice:

« Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regola-
menti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli
impresari, i cottimitti, che impiegano fanciul-
li o donne di qualsiasi eta, devono adottare e
fare eseguire, a norma del regolamento, tanto
nei locali dei lavori, e nelle relative dipen-
denze, quanto nei dormitori, nelle stanze di
allattamento e nei refettori, i provvedimenti
necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza
e della moralita'.

Nelle fabbriche dove s'impiegano don-
ne, dove permettere l'allattamento sia in
una camera speciale annessa allo stabili-
mento, sia permettendo alle operai nutrice
l'uscita dalla fabbrica nei monti e nelle re-
che stabilira' il regolamento interno, che i
poi prescritti dall'articolo 8.

La camera speciale di abilitamenti
dovrà però sempre esistere nelle fabbriche, do-
ve lavorano almeno 50 operai. »

Il lavoro delle puerpere - Casse per la
maternità.

L'articolo 6 della legge si esprime
così:

« Le puerpere non possono essere impiegate al
lavoro se non dopo l'ascorso un mese da quel-
lo del parto, e, in via eccezionale, anche pri-
ma di questo termine, ma in ogni caso alme-
no dopo tre settimane, quando risulta da
un certificato dell'Ufficio sanitario del Comu-
ne di loro dimora abituale, che le condizioni
di salute permettono loro di compiere, senza
pregiudizio, il lavoro nel quale intendono
occuparsi. »

Il legislatore ritene qualunque puer-
pera, maritata o no, sia che il parto sia legiti-
timo o meno.

Stabilita questa legge nasceva la
questione importante se dovesse essere accor-
data una indennità durante questo periodo
di estensione dal lavoro e se l'onere di assi-
curarla, mediante pagamento di adeguato

premio, una indennità alle puerpere ab-
stante un mese o le tre settimane di esten-
sione allo speccio o all'industriale.

In realtà, partendo dal concetto che dovevano
gli industriali essere chiamati a pagare tutti gli
infortuni, che possono considerarsi come un rischio
dell'industria, questo caso non poteva esservi com-
preso non essendo la maternità un rischio della
industria. Tanto è vero che anche in altre leggi
relazioni questo sistema non è accolto, nella
maggior parte dei casi non si contempla con
una legislazione obbligatoria questa assicura-
zione delle donne madri operai e si lascia
piuttosto all'iniziativa privata l'istituzione di
casse per la maternità, le quali infatti sono
già sorte in parecchi paesi e funzionano effec-
tivamente. Nella Germania però dove la legi-
slazione assicurativa si è estesa a tutti i cam-
pi ed anche a questo, si è stabilito che debbe-
no corrispondere un sussidio alle donne puer-
pere le cure delle malattie le quali sono abbi-
mantate coi contributi dei soci e con un con-
corso da parte dello Stato. Queste casse per le
malattie danno un sussidio alle associate le
quali siano soci da almeno sei mesi pri-

ma del posto, e questo sussidio è commisurato alla meta e al numero delle macchine e si paga per almeno sei settimane.

In Italia fu compilato un progetto di legge a questo scopo e vennero fatte indagini per calcolare quale sarebbe stato l'onore per l'aggiornazione e nel progetto del 20 dicembre 1907 si calcolava che l'aggiornazione per le case materne si sarebbe estesa a 500.000 operai. La Commissione parlamentare aveva finito per accogliere il concetto di far pagare determinate quote meta a carico degli industriali e meta a carico delle operai. Il sussidio sarebbe stato unico e di trenta lire.

Le obiezioni a questo progetto furono parecchie e le principali furono quelle sollevate dagli industriali tessili, poiché le maggior parte delle donne che sono impiegate nelle industrie appartengono a stabilimenti tessili ed ivi preponderano quelle di età in cui non sono ancora madri, mentre invece negli stabilimenti di altre industrie preponderano piuttosto donne di età ulteriore in cui la possibilità della maternità è più elevata, quindi dicavano gli industriali tessili: noi supporta-

remmo in misura massima le spese relative a questi sussidii per la maternità.

La questione è rimasta così inquadrate che la legge fu discussa alla Camera ma non entrò, per le solite vicende parlamentari, in Senato, e la discussione della sezione la fece cadere.

Camera di latte materno.

La legge ha anche disposizioni relative alle camere di allattamento. Dice che nelle fabbriche, dove sono impiegate almeno 50 donne, vi devono essere camere speciali di allattamento. Il secondo capoverso dell'articolo 10 già citato accenna appunto a ciò. Esecuzione della legge. Obblighi degli industriali.

L'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli spetta al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio il quale esercita la sua sorveglianza per mezzo di diversi funzionari. Uno di questi corpi che vegliano sull'esecuzione della legge sulle donne e sui fanciulli è quello del corpo reale del Ministero che esercitare già da molto tempo

po importanti funzioni per le miniere. Per tutte le altre industrie la sorveglianza viene affidata secondo la legge agli ispettori delle industrie ed agli ufficiali di polizia giudiziaria.

In verità si era visto che agli ispettori delle industrie, in numero soltanto di tre, non potevano bastare per tutta l'Italia. Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono il sindaco e tutti gli agenti che dipendono da lui. Ora, questi hanno tante altre funzioni cui adempiono e poco e male potevano occuparsi di ciò, inoltre essi non avevano la competenza necessaria perche per parecchie disposizioni della legge occorre possedere cognizioni tecniche che non si possono pretendere da una guardia municipale o da un usciere del Municipio. Perciò era stato presentato al Parlamento un progetto di legge per la costituzione di un Ispettorato del lavoro. Arrivate la legge allo stadio della votazione e scartiniò soggetto, la Camera, la quale fu l'unica approvata a votazione aperta, la respinse a scartiniò soggetto. Malgrado il rifiuto della legge siccome l'Italia aveva con-

chiuso una convenzione colla Francia nella quale si obbligava a vegliare all'osservanza sulle leggi del lavoro delle donne e dei fanciulli non solo per i suoi operai ma anche per quelli stranieri, e siccome la Francia aveva assunto il medesimo obbligo per gli operai italiani che lavoravano nella Francia, così anche il nostro Stato si trovò in obbligo di tener mezzo se non di tutelare le donne e i fanciulli dell'Italia, almeno quelli francesi che lavorano in Italia, e quindi anche di tutti gli operai.

Erano istituiti perciò, per semplice disposizione ministeriale, dei circoli d'ispezione per la tutela degli operai.

Questa istituzione fu fatta per decreto reale. Prima si crearono tre circoli d'ispezione del lavoro e recentemente si annunthano a quattro per l'osservanza della legge sul lavoro, collocati tutti nell'Italia Settentrionale ed in parte della media. Questi ispettorati cresceranno di numero man mano che verranno assegnati a questo scopo fondi in quantità maggiore.

Una caratteristica, che del resto

esiste in tutti gli altri paesi di questi corpi di Ispettori, e che essi sono costituiti in maniera mista: vi sono Ispettori che sono ingegneri ed è necessario che vi siano delle perone tecniche - e ve ne sono scelti fra gli operai delle diverse industrie.

Qui si è già costituita a Milano ed a Torino una scuola di legislazione sociale per gli operai la quale ha lo scopo di preparare diplomati di idoneità per coloro che vorranno far parte di tali ispettorati. La legge vorrebbe stabilire che alle organizzazioni operaie fosse riconosciuto quasi una specie di diritto di presentazione al governo di un certo numero di persone fra cui dovessero essere scelti gli ispettori. Vi è anche una ispettrice, la quale ha funzioni speciali di sorveglianza per il lavoro delle donne.

Penalità.

La legge infine stabilisce delle penali per i contravventori di essa. L'articolo 13 infatti dice: « chiunque offendo tenuto alla osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravvenne, è punito con ammenda sino a 50 lire,

per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 5000. »

In caso di recidiva la multa sarà aumentata da un terzo a un sesto.

Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 relative alle norme igieniche da osservarsi negli stabilimenti ed alle norme di allattamento la pena è del l'ammenda da 50 a 500 lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 15 che stabilisce i periodi di riposo si potrà comminare l'ammenda sino a 50 lire. Il pagamento delle pene pecuniarie è devoluto alle casse regionali di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità al lavoro.

L'industriale può far cessare gli effetti di un provvedimento che fosse stato ingiustamente emesso da lui facendo quella che si chiama oblazione e che consiste in una somma non inferiore al massimo dell'ammenda stabilita dal regolamento. 14/13